

RETORICA FORENSE E IDEOLOGIA NEL GIOVANE D'ANDREA

I. Un carattere già 'moderno' della personalità di Francesco D'Andrea, comunemente accettato senza attribuirgli particolare rilievo, consiste nel fatto che abbia lasciato delle memorie¹. Gli *Avvertimenti ai nipoti* contengono una forma di progetto politico complessivo, ma, facendo attenzione al modo in cui D'Andrea pensa la propria vita e propone altre esperienze individuali e familiari come paradigmi di giudizio, si può cogliere un aspetto della loro politicità più profondo, e profondamente conflittuale: uno spiccato individualismo di tipo borghese vi è in contraddizione con il familismo di tradizione aristocratica. Il Foro è considerato come l'unica sede possibile per la naturale competizione delle individualità. Dal Foro proviene la ricchezza delle famiglie e quindi il potere, ma ad ogni generazione è necessario reimmergersi nella competizione: la vita nobiliare è statica e le famiglie che interrompono il nesso con la sede del guadagno competitivo sono destinate alla decadenza; cosa che era accaduta alla famiglia stessa di Francesco D'Andrea. Sugli *Avvertimenti* aleggia continuamente il «vulgato assioma» che si trova nella prima pagina: «Le cose di questo mondo non possono mai conservarsi in un medesimo stato, ma o crescono o diminuiscono, onde il non avanzare è lo stesso che retrocedere»².

L'assioma presiede alla struttura formale degli *Avvertimenti*: infatti le biografie dei magistrati sono presentate come corollari del-

¹ N. CORTESE, *I ricordi di un avvocato napoletano del Seicento. Francesco D'Andrea*, Napoli, 1923. Prima della pubblicazione da parte del Cortese, il manoscritto, diffuso in molte copie, correva sotto il titolo di *Avvertimenti ai nipoti*. Dal contesto risulta composto nel 1696. Questo testo inaugura a Napoli il genere politico dell'autobiografia.

² *Avvertimenti ai nipoti*, ed. cit., p. 59.

l'assioma. Ma tutto lascia pensare che, lungi dall'essere una proposizione di per sé evidente ed accettata senza discussione, si tratti, per il D'Andrea, di un problema fortemente angosciante, cioè di un sistema assiologico orientato dal timore (non crescere = *precipitare*) verso il valore (crescere = *non precipitare*). Per questo, mentre risulta 'vera' la destinazione dichiarata degli *Avvenimenti* (la propria famiglia, affinché ne tragga esclusivo ammaestramento), l'opera venne subito colta ed è tuttora analizzata come opera politica a destinatario indeterminato³. Il primo requisito per non retrocedere risiede nella memorizzazione individuale di un processo avvenuto, di una decadenza; l'insieme di tante storie di famiglie in ascesa e in decadenza tiene luogo, *sta per* un atto di memorizzazione collettiva, di classe, o, se si vuole, del ceto civile inteso prevalentemente come piccola nobiltà cittadina.

Se, fra le varie letture degli *Avvertimenti*⁴, anche questa è dotata di qualche efficacia euristica, i dati biografici dell'autore vanno considerati non solo come notizie utili alla conoscenza del relativo periodo, ma anche come elementi di un « modello » volutamente proposto al lettore. Alcuni storici, ad esempio, hanno decisamente ricondotto la periodizzazione della personalità politica dandreaiana ai termini 1648-1698, anche perché la più tarda documentazione prodotta dal D'Andrea sul periodo del suo ufficio di avvocato fiscale in Abruzzo durante la rivolta di Masaniello ha spinto a non trascurare l'importanza del trauma politico allora subito⁵. Negli *Avvertimenti*, però, l'attenzione del lettore è attirata sul periodo immediatamente precedente, sulla formazione e le prime esperienze forensi: e queste sono notizie da non trascurare, benché siano rimaste sinora senza verifiche documentarie. Quanto al valore paradigmatico di almeno una di queste prime esperienze, è lo stesso autore a segnalarcelo, per via della curiosa iterazione del racconto di un episodio avvenuto del 1646.

Egli ricorda una prima volta:

Francesco Maria Prato credeva d'essere grande oratore, ma a mio giudizio e di tutti gli altri non poteva riporsi neanche tra i mediocri; aveva

³ Di fatto, la destinazione ai nipoti copre un intento polemico nei confronti sia del fratello Gennaro (allora reggente del Collaterale) che del fratello Gaetano (Teatino). Specialmente il primo è presentato come colui che *non ha saputo, non ricorda* e quindi non si rende conto del meccanismo sociale in cui è coinvolta la famiglia D'Andrea (*Avvertimenti* cit., pp. 79, 153-172).

⁴ Si rinvia per l'ormai nutrita bibliografia a S. MASTELLONE, *Francesco D'Andrea politico e giurista (1648-1698). L'ascesa del ceto civile*, Firenze, 1969.

⁵ S. MASTELLONE, *op. cit.*, e L. MARINI, *Per uno studio della civiltà politica meridionale nel secondo Seicento*, « Archivio storico per le province napoletane », IV, 1964, estr. p. 3.

una maniera affettata ed un accento leccese che piuttosto lo rendeva ridicolo, benché non li mancasse dottrina, per quanto era necessaria nell'uso dell'orare. Si pregiava di parlare spagnuolo, onde due cause celebri in Collaterale, alla presenza del sig. duca d'Arcos, le parlò in lingua spagnuola, ciò che non si era fatto da nessuno altro prima, com'egli se ne pregiò in uno de' suoi volumacci dato alle stampe; ma le perdé tutte e due, e una fu quella della Congregazione di S. Ivone, che solo guadagnai contro i Padri Gesuiti che volevano far l'altra del medesimo istituto nella Casa Professa, benché la parlassi improvviso ed in età di 22 anni: per la quale il sig. Viceré si mosse ad inviarmi avvocato fiscale in Abruzzo ⁶.

Poche pagine dopo insiste di nuovo sull'episodio:

Onde nell'occasione poi che nacque qualche tempo appresso di trattarsi in Collaterale la causa della medesima Congregazione dei PP. Gesuiti, che volevano fare l'altra del medesimo istituto, alla presenza del sig. duca d'Arcos, mentre l'avvocato che portava per noi il peso della causa quella mattina non vi si trovò, e mentre nessuno degli avvocati della Congregazione, che si trovavano in Collaterale per altri affari, ardì d'opporsi al discorso che con gran pompa d'eloquenza fu fatto dal consigliere Prato allora avvocato ed in lingua spagnola, io solo non diffidai di risponderli improvviso, ributtando parte per parte tutto il di lui discorso, tutto con autori *non meno politici che giureconsulti* e gran copia d'erudizione, *perché avevo scritto nella causa*; sicché non solo ne portai la vittoria, ma riuscì quella l'azione per me più gloriosa che facessi in mia vita.

Per premio di questa vittoria il duca d'Arcos volle onorarmi del posto di avvocato fiscale della provincia di Chieti ... ⁷.

Questa scena a tre protagonisti (D'Andrea, i Gesuiti, il Viceré) e una comparsa (il Prato) ci conduce subito al nodo politico: l'insistenza sull'avversario veramente potente (i Gesuiti), la vittoria, il premio, cioè il posto di avvocato fiscale. E ciò si comprende bene, alla luce di quanto è noto della posteriore biografia del d'Andrea: coinvolto nelle rivolte di Chieti e di Lanciano, egli dovette misurare in pieno l'assenza del potere pubblico nelle provincie e contribuire con la propria fuga all'inevitabile resa di questo dinanzi alla guerra civile. Accusato più tardi da un nobile di Sangro di essere stato una specie di « Masaniello », darà di questa giovanile esperienza pubblica una versione che lo presenta impavido, avverso sia alla rivolta popolare che alla prepotenza ed alle mene dei baroni ⁸. Comunque,

⁶ *Avvertimenti* cit., p. 71.

⁷ *Ivi*, pp. 121-122. Sulla figura e le opere del Prato cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli*, III, Napoli, 1788, pp. 83-87.

⁸ [F. D'ANDREA], *Relazione de' servizii fatti dal signor Francesco di Andrea*

sino ad anni assai tardi, egli non avrebbe più tentato la via degli uffici. Esercì l'avvocatura e fu al servizio degli spagnoli solo come intellettuale: nel '67 scrisse la *Risposta* contro le pretese francesi sulla successione del Brabante; tra il '68 e il '72 viaggiò fuori del Regno; nel '76 fu l'autore di un altro scritto antifrancese; dall'88 al '95 accettò l'impegno diretto nelle magistrature del Sacro Regio Consiglio e della Sommaria, finendo per scontrarsi con le forze del baronaggio e della curia. Poi il ritiro politico e l'opzione, sempre ricorrente ma ormai definitiva, per l'attività filosofico-scientifica⁹.

Nell'ambito della più generale indicazione dandreiana sull'importanza delle sue prime esperienze, registriamo per ora l'accenno all'esistenza di una comparsa in favore della Congregazione di S. Ivone. Alcune sue allegazioni giovanili si trovano pubblicate nei repertori forensi posteriori al 1648¹⁰, ed altre, più tarde, si rinvengono facilmente nei cataloghi delle biblioteche italiane¹¹. Perduta, a quanto sembra, la raccolta complessiva delle allegazioni dandreiane¹², del suo intervento in favore della Congregazione si è parlato sempre come di un discorso estemporaneo¹³: cosa improbabile, sia perché lo stesso d'Andrea afferma di aver scritto nella causa, sia perché sono rimaste, e sono edite, la contraria allegazione del Prato e la decisione del giudice-commissario Ettore Capecelatro¹⁴. Per questo

nel tempo, ch'esercitò il posto di avvocato fiscale nella provincia di Abbruzzo citra, s.n.t. [1682]. Cfr. MASTELLONE, op. cit., pp. 89-97.

⁹ L. GIUSTINIANI, *Memorie cit.*, I, pp. 57-68; F. NICOLINI, *Saggio d'un repertorio biobibliografico di scrittori nati o vissuti nell'antico regno di Napoli*, Napoli, 1966, pp. 648-655.

¹⁰ Carlo Antonio Moccia (*Sylva casuum forensium*, Neapoli, 1649) trascrisse il contenuto di due allegazioni antecedenti al 1647: cap. 2, pp. 6-9 e capp. 29-31, pp. 97-104. In F. MARADEI, *Animadversiones in suis observationibus ad singularia rerum practicabilium, et iudicatarum Philippi sui patris*, Neapoli, 1724² sono comprese varie allegazioni del d'Andrea, tutte posteriori al 1648: pp. 85-86, 86-90, 248-254, 285-289. La più antica di esse risale al 1654. Una *subscriptio* del 1680 si trova in G. B. DE LUCA, *Tractatus de officiis venalibus*, Romae, 1682, p. 195. Le più importanti allegazioni risalenti al periodo dell'avvocatura fiscale vennero pubblicate da N. G. AGETA, *Annotationes pro regio aerario*, Neapoli, 1692, pars II, pp. 180-196, 299-328, pars IV, pp. 113-132.

¹¹ Cfr. F. NICOLINI, *Saggio cit.*, che ne fa un elenco. Per il commento alle opere legali più importanti si rinvia a B. DE GIOVANNI, *Filosofia e diritto in F. d'Andrea*, Milano, 1958 e a S. MASTELLONE, *op. cit.*

¹² Questa raccolta in più volumi è citata negli *Avvertimenti* (p. 118), ma già ai tempi del Giustiniani risultava smarrita.

¹³ Nelle *Regole, e statuti della pia congregazione di S. Ivone*, pubblicate a Napoli nel 1804 in occasione dell'approvazione governativa del nuovo statuto, si legge che «l'Andrea non aveva scritto, perché la difesa che ne fece nacque sul momento» (p. 15).

¹⁴ F. M. PRATO, *Disceptationes forenses*, II, Neapoli, 1648, cap. 30, pp. 244-257; E. CAPECELATRO, *Decisiones novissimae Sacri Regii Consilii neapolitani*, II, Genevae, 1706, decis. 169, pp. 275-278 (prima ed. 1652).

la copia manoscritta di un testo *Pro congregatione Sancti Ivonis*, datato « 4 idus Junii 1646 » e munito di sottoscrizione apocrita « Franciscus de Andrea », ha molte probabilità di essere proprio l'ignorata allegazione dandreiana, consentendoci così di gettare uno sguardo su di una realtà ancora assai controversa¹⁵.

Un primo aspetto, suggerito dall'andamento fortemente oratorio di questa memoria, ci riconduce direttamente alla preparazione filosofico-retorica di cui D'Andrea sarebbe stato debitore nei confronti di Camillo Colonna e della sua accademia atomistica¹⁶. Un secondo aspetto è posto in particolare luce negli *Avvertimenti*: « Io fui il primo che introdusse in Consiglio l'uso di disputare gli articoli secondo i veri principi della giurisprudenza [cioè 'intelletti di testi'], che fece sentire nei nostri Tribunali il nome di Cujacio e degli altri eruditi, applicando la loro dottrina all'uso del Foro »¹⁷. Un secolo dopo il Giustiniani mise in dubbio questa affermazione, e di fatto non è difficile rinvenire negli autori della prima metà del Seicento citazioni dei 'culti'. Perché il D'Andrea, che pure riconosceva il debito contratto nei confronti del 'culto' Giovanni Andrea di Paolo, a sua volta allievo del Turamini, avrebbe inserito una vanteria così facilmente smentibile, se non vi fosse stata una ragione precisa, e quale significato si deve attribuire a quell'« applicare la loro dottrina all'uso del Foro »? Un terzo aspetto interessante, sul quale possediamo scarse informazioni, non riguarda solo il D'Andrea, ma il clima politico dell'anno precedente la rivolta di Masaniello, specialmente nell'ambito degli avvocati¹⁸.

Problemi di formazione ideologica, di tecnica giuridica e di clima politico convergono dunque sullo stesso testo, che l'autore, le cronache dell'epoca e indirettamente la storiografia contribuiscono a definire importante.

¹⁵ È conservata nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria: cfr. nota al testo.

¹⁶ *Avvertimenti* cit., pp. 119-121.

¹⁷ *Ivi*, p. 118.

¹⁸ Dalla duecentesima *resolutio* di Paolo Staibano junior, nel 1646 governatore della congregazione di S. Ivone, nonché avvocato della città e persona vicinissima al viceré duca d'Arcos, si desume che il gruppo dirigente di S. Ivone funzionava in stretto rapporto con il potere spagnolo, soprattutto in materia di imposte, anche se spesso in conflitto con l'oligarchia nobiliare delle piazze. Ciò non evitò allo Staibano, al nipote Moccia e ad altri del medesimo gruppo l'odio popolare nella fase di maggiore radicalizzazione della lotta: P. STAIBANO jr., *Resolutionum forensium decisarum... centuria II* (1649), Neapoli, 1667, resol. CC, pp. 803-811. È da ricordare che altri avvocati napoletani, tra i quali i due fratelli d'Andrea, omonimi della famiglia di Francesco, svolsero un ruolo dirigente nella rivolta del '47-'48.

II. Rimandando per notizie più dettagliate alla bibliografia¹⁹, occorre accennare alle circostanze di questa celebre causa. La congregazione di S. Ivone era una confraternita di avvocati napoletani dediti al gratuito patrocinio dei poveri nelle cause civili. Per quelle penali le istituzioni meridionali disponevano già di uno strumento pubblicistico, che era l'avvocatura dei poveri, esistente presso la Vicaria e le Udienze provinciali del regno. A giudicare dalle descrizioni coeve, la congregazione funzionava secondo il modello di un vero e proprio tribunale: gli organi dirigenti pre-giudicavano le cause che venivano proposte alla congregazione, accertandone il « fumus boni juris » e le probabilità di successo. Una volta superata questa fase veniva accettata la difesa e scattava allora tutta una serie di fattori positivi (prestigio della congregazione e dei difensori, privilegi dinanzi ai tribunali) che assicuravano al patrocinato il massimo delle probabilità di vittoria²⁰.

In un periodo in cui molte battaglie politiche si facevano nei tribunali, o comunque in forma giudiziaria, gli avvocati si assicuravano così un rilevante strumento di pressione sia nei confronti della magistratura che di personaggi potenti. L'organo dirigente della congregazione era formato da un primo governatore (scelto tra influenti aristocratici), tre (più tardi quattro) governatori, un fiscale e un segretario, tutti avvocati²¹. Dal 1642 la congregazione risiedeva presso la chiesa dei SS. Apostoli ed era patrocinata dai padri Teatini²².

Quattro anni dopo, in occasione dell'annuale elezione dei governatori, insorsero tra gli avvocati contrasti tali da indurre il viceré a inviargli come commissario straordinario il reggente Capecelatro. Come afferma il Capecelatro stesso, l'opposizione interna (che forse si avviava a diventare maggioranza), sdegnata per questa intrusione dell'autorità politica, si allontanò per formare una nuova congregazione sotto il patrocinio dei Gesuiti. Al che il padre di Francesco D'Andrea, Diego, e gli altri governatori si rivolsero al Collaterale

¹⁹ Essenzialmente N. CORTESE, *La congregazione di S. Ivone ed il patrocinio dei poveri in Napoli (secoli XVII-XVIII)*, « Napoli nobilissima », n.s., I, 1920, pp. 33-35. Non mi è stato assolutamente possibile rinvenire l'archivio della congregazione, che il Cortese tuttavia giudicò di epoca tarda e di scarsa importanza.

²⁰ C. DE LELLIS, *Aggiunta alla Napoli sacra dell'Engenio*, in: A. BORZELLI, *Il cavalier Giambattista Marino*, Napoli, 1898, pp. 289-302. Cfr. anche F. DE MAGISTRIS, *Status rerum memorabilium tam ecclesiasticarum, quam politicarum...*, Napoli, 1678, pp. 129-131 e C. CELANO, *Notizie del bello dell'antico e del curioso...*, Napoli, 1856, II, pp. 627-629. Sulla storia del gratuito patrocinio cfr. bibliografia in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano, 1970, pp. 732 e sgg.

²¹ Cfr. *Regole, e statuti* cit., pp. 110 e sgg. (elenchi dei governatori dal 1642).

²² Il De Magistris segnala che la congregazione risaliva ad anni precedenti il 1642, ma in realtà fu solo allora che essa ebbe una sede stabile ed ottenne l'approvazione dell'autorità diocesana.

per impedire l'attività della congregazione concorrente²³. Conosciamo già l'esito della causa: rimaniamo però scarsamente informati sulle ragioni del conflitto e sulla qualità e gli intendimenti dei promotori della scissione.

Non aiuta in ciò neppure l'esame degli elenchi dei governatori tra il 1642 e il 1647: degli avvocati scomparve definitivamente nel '46 il solo Emilio Cavalieri; nel '47 Ottavio Carafa, principe di Belvedere, sostituì nel primo governorato Pasquale Caracciolo, marchese di Macchiagodena²⁴. Dopo il 1647, comunque, nella composizione dei governatori si nota un indirizzo molto preciso, che lascia intendere una svolta: quasi tutti gli avvocati-governatori sarebbero diventati magistrati, compreso Francesco D'Andrea, governatore nel 1654 e nel 1659. Nella seconda metà del secolo la congregazione era ormai una tappa quasi obbligatoria nel *cursus honorum* degli avvocati destinati al « ministero ».

Sono questi indizi a farci pensare che l'opposizione degli scissionisti del '46 avesse, almeno in parte, il significato politico di un rifiuto del controllo statale sull'attività degli avvocati. Aggiungiamo inoltre l'insoddisfazione che circolava entro il ceto forense, alle soglie della rivolta, per l'eccessivo costo del dottorato e per l'istituzione da parte del governo di un esame professionale di stato necessario per esercitare nei tribunali²⁵, e avremo così conferma di una atmosfera inquieta e pesante. Solo l'identificazione precisa del gruppo filogesuita potrebbe condurre a risultati certi e definiti: tuttavia, anche l'esame dei testi relativi alla causa può fornire elementi utili per una buona approssimazione.

Perduta la documentazione d'archivio contenente gli atti processuali²⁶, ci rimane uno schema completo dal punto di vista del rito giudiziario: l'intervento che attribuiamo a Francesco D'Andrea, l'allegazione contraria di Francesco Maria Prato e la decisione di Ettore Capecelatro. Si tratta, è vero, di stesure differite rispetto al dibattito. Chiameremo per comodità D, P e C i tre testi. D, per dichiarazione dell'autore, sarebbe antecedente all'udienza. P, per ragione di data, risulta posteriore a D. C è steso avendo dinanzi agli

²³ E. CAPECELATRO, *Decisiones* cit., II, p. 275.

²⁴ *Regole, e statuti* cit., p. 111. Non ho trovato notizie precise sul Cavalieri. Del marchese di Macchiagodena si conosce la posizione fortemente avversa alla tassazione assunta in occasione del parlamento del 1639, mentre il principe di Belvedere risulta filospagnolo.

²⁵ Cfr. V. I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)*, Firenze, 1974, p. 428.

²⁶ La serie *processi* del Collaterale dell'Archivio di Stato di Napoli è andata completamente distrutta. Nel volume dei *Notamenti* del 1646 (n. 52), non è registrata la decisione relativa a questa causa.

occhi sia D che P. P e C, come testi giuridici, dipendono dunque da D, che sceglie il terreno dell'argomentazione. L'importanza del testo D deriva inoltre dal fatto che l'attore è costretto a narrare l'avvenimento in maniera tale da indurre C ad emettere un giudizio favorevole, cioè in modo coerente con il sistema di riferimento giuridico del magistrato. Ma poiché il magistrato non ha, negli ordinamenti giuridici precedenti le codificazioni, un testo di legge preciso a cui riferirsi, ma una gamma indefinita di codici autoritativi, D avrà tanto maggiori possibilità di successo quanti più codici riuscirà a mobilitare e produrre a proprio favore dinanzi agli occhi dell'organo giudicante. Occorre sottolineare che quest'organo era il Consiglio Collaterale, cioè la sede del potere politico supremo a Napoli. D tenderà quindi a rappresentarsi i fattori costitutivi e fondamentali dell'ideologia del potere e a dimostrare che anch'esso è minacciato nella propria esistenza.

III. La prima necessità che scaturisce da una simile logica argomentativa consiste nell'isolamento del soggetto (la congregazione) dagli elementi che ne qualificano la funzione (gratuito patrocinio - dei poveri). Il soggetto non sarà presentato nella sua concretezza, ma nella sua astrazione di collettività personificata, di istituzione. Il testo D rivela sin dal primo capoverso che tale è la strada prescelta: il magistrato dovrà reprimere ogni attentato alla concordia interna ed alla unicità della congregazione, allo stesso modo in cui reprime ogni tentativo di sedizione e di discordia nello Stato. In due periodi è istituita l'equivalenza tra *congregatio* e *respublica* e sono enunciate le serie di antonomi che verranno usati nel resto del discorso: *concordia/discordia*, *charitas/ambitio*, *status/novitas*. Tuttavia la serie *concordia*, *charitas*, *status*, connotata positivamente, e la serie *discordia*, *ambitio*, *novitas* richiamano codici diversi: il codice morale, il codice religioso e il codice politico. La loro dichiarata coesione è rafforzata dall'evocazione del demonio come ispiratore di discordia e dalla citazione estemporanea di Gregorio Magno.

Dal punto di vista retorico la confusione iniziale tra i tre codici si rivela indispensabile per consentire al testo di sviluppare tutto il proprio potere di convinzione, e più precisamente per poter trascorrere dal piano del reale al piano del simbolico e del mito. Prendiamo in considerazione la terza sequenza del testo (quella che nella tradizione legale corrispondeva all'esposizione del *factum*) e troveremo giustapposti due racconti: l'uno è il racconto storico dell'avvenimento, l'altro è la proposta di un mito apocalittico. La corrispondenza istituita tra lo scopo mancato dagli avversari (impadronirsi

della congregazione) e lo scopo raggiunto (costituirne un'altra) è omologa alla corrispondenza tra il tentativo fallito della Bestia (*statuere solium in Aquilone*) e l'esito obbligato (*statuere solium apud inferos*). Il che permette a D di connotare simbolicamente la *defectio* storica degli avversari sull'asse metastorico della colpa (*quod culpam auget*) e di liquidare la *charitas* e la *pietas erga pauperes*, sullo stesso asse, come inganni che coprono inconfessabili intenzioni sovversive.

Il richiamo all'antico *topos* dell'empietà di ogni dissidenza²⁷ non serve in definitiva ad avvalorare, ma a togliere efficacia al codice religioso. Quest'ultimo è dominato dal valore positivo della *charitas*; ma per D si tratta di esorcizzare la conseguenza negativa della *novitas*. Il ricorso alla negazione « *pietas et religio non consistunt in dissensione et discordia* » non può valere assiomaticamente, ma ha bisogno del supporto storico-empirico. L'esperienza interverrà allora ad insegnare che « in nostra tempestate » la *religio*, ingannando gli incauti, è sempre servita a rovesciare lo stato (*statum reipublicae*). Con artificio retorico, e cioè introducendo il codice storico-politico in contraddizione con quello religioso, D situa il termine *religio* sullo stesso asse semantico di *discordia*, *ambitio*, *novitas* e *diabolus*. Il codice religioso, praticabile come mito, si rivela dinanzi alla verifica storica per una delle connotazioni della *novitas*, termine negativo di un positivo che rimane ora esclusivamente politico-morale, affidato ai valori semantici di *status* e di *concordia*. Il sistema concettuale di D risulta quindi dominato da una coppia oppositiva generale, dalla quale assumono significato tutte le altre. Possiamo definire provvisoriamente questo asse semantico come opposizione tra *permanenza* e *trasformazione*: *religio* e *charitas* subiscono una radicale inversione di segno quando sono spostate dal paradigma delle permanenze (dei valori mitici, dei valori morali) a quello delle trasformazioni. Prima ancora di iniziare l'argomentazione giuridica D propone quindi lo schema valutativo secondo il quale dovrà a suo parere regolarsi il potere politico per giudicare gli avvenimenti rilevanti per la sua sfera.

IV. A ben guardare, il fondamento della dimostrazione giuridica che segue questa prima pagina già così eloquente è costituito da pochi passi del *Corpus iuris civilis* e del *Corpus iuris canonici*²⁸. Anche il testo D presenta la caratteristica ridondanza delle citazioni

²⁷ Cfr. la ricostruzione liviana della repressione dei baccanali in LIV., 39, 8-19.

²⁸ D., 1, 12, 1; 3, 4, 1; 47, 22; C., 1, 3, 15; C. Th., 14, 8; 16, 10; *Decretum Grat.*, D. 42, 1; C. 11, 1, 25 e alcune bolle pontificie posteriori al 1600.

giurisprudenziali e dottrinali propria a tutti i testi giuridici dell'epoca²⁹. Questo fatto pone problemi filologici rilevanti ai fini dell'individuazione degli archetipi. Limitiamoci per ora a segnalare, in un rapido e superficiale confronto con P e C, che ove uno degli altri due giuristi citerebbe un commentatore o un pratico, D ricorre in genere ad un giurista 'culto', e che ove gli altri si appoggerebbero conclusivamente ad uno dei grossi nomi della giurisprudenza meridionale (D'Afflitto, De Franchis, Da Ponte, Tapia, Merlino ecc.), D si avvale invece di un politico non napoletano. Chiediamoci ora, invece, se la categoria *permanenza/trasformazione* può in qualche modo svelare una sistematicità intrinseca dell'apparato erudito che stia alla base della normale funzione avvalorativa della *opinio doctorum*.

Scegliendo il terreno romanistico dei *collegia illicita*, D si propone di dimostrare tre punti: 1. che l'autorità politica ha un diritto di controllo su ogni genere di *collegium*; 2. che i *collegia* non autorizzati sono illeciti; 3. che soprattutto le congregazioni religiose sono soggette, per la loro intrinseca pericolosità, all'autorizzazione del magistrato. Il primo punto è affrontato sulla base di frammenti giustiniane di Ulpiano e di Gaio, sostanzialmente desunti dal *Syntagma iuris universi* del giurista francese Pierre Grégoire³⁰: siamo sul piano della permanenza e della *ratio*. Non per nulla la frase « docet post Ulpianum Gregorius Tolosanus » esclude che la norma classica debba esser sottoposta ad altra verifica che non consista nella corretta « intelligenza dei testi ». Nello spazio di poche righe sono poi ammassate, alla rinfusa, tre specie di riferimenti bibliografici: i civilisti spagnoli Aviles, Azevedo e Garcia; i canonisti Gutierrez, Marta e Barbosa; e infine i commentatori 'culti' Alciato, Cujas e Favre. Non diversa è la tecnica impiegata nella dimostrazione del secondo e del terzo punto: si parte dal Digesto per giustapporvi un testo giuridico o politico dell'area culturale tedesca o francese (Matthias Stephanus, Pierre Grégoire) e infine si ricorre agli eruditi (Connan, Brisson e Favre). La conclusione è che mentre civilisti e canonisti

²⁹ Cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967.

³⁰ Sulla scuola francese di Pont-à-Mousson cfr. C. CALLOT, *L'école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson (Pierre Grégoire de Toulouse et Guillaume Barclay) (fin du XVI^e siècle)*, Paris, 1965. Sul Grégoire ancora L. GAMBINO, *Politica e diritto nei Praeludia di Pierre Grégoire*, « Il pensiero politico », VII, 1974, pp. 15-59. Ben poco studiata è l'influenza che il civilista francese ebbe con il suo *De republica* in Italia, dove questo libro circolò moltissimo e a volte in sostituzione della *République* di Jean Bodin. Sull'importanza della sistematica di Grégoire in seno al problema della costruzione della persona giuridica e in rapporto al diritto romano si veda R. ORESTANO, *Il « problema delle persone giuridiche » in diritto romano*, Torino, 1968, p. 32.

servono a confermare l'indubitata e universale vigenza *nel presente* della normativa richiamata, ai 'culti' è affidato il compito non solo di liberare il diritto romano dal peso dei commenti e delle deformazioni subite in periodo medievale, ma di dimostrarne l'adeguatezza ad un fine sistematico e razionale (in questo caso il controllo dello stato sulle corporazioni religiose). « Aderant enim Romae etiam tunc, cum ethnica supertitio vigeat, religiosa collegia... »: grazie alle ricerche erudite di Cujas e di Godefroy, il giurista può affermare con storica certezza che le corporazioni religiose pagane erano soggette ad autorizzazione senatoriale³¹.

Mentre il diritto romano si iscrive nell'area della permanenza e della razionalità, non altrettanto si può dire del diritto canonico: alla sequenza storica civilistica fa seguito, infatti, una sequenza canonistica suscettibile di una duplice lettura. Al livello più superficiale emerge l'intento di sfruttare l'analogia tra l'autorizzazione nell'ambito civile e la licenza dell'ordinario nell'ambito ecclesiastico; ma al livello più profondo ciò che risalta è la differenza tra vecchio e nuovo diritto canonico. Nell'antico diritto canonico le congregazioni risultavano permesse senza autorizzazione; « at cum ex rerum experientia didicissent Pontifices minus decere tam liberam facultatem concedi instituendi phratris seu sodalitia », la nuova disciplina pontificia prevede la loro regolamentazione e la necessità della licenza³². Ne consegue che il carattere della razionalità e della sistematicità che è attribuito da D al diritto romano-civile è negato al diritto canonico. Quest'ultimo conserva al proprio interno un pregiudizio positivo verso le opere di religione e di pietà, che non è giustificato sul piano della razionalità politica, poiché « suspectae ... sunt semper coitiones hominum in republica »³³. Solo i politici (Grégoire, Besold), o forse è meglio dire i « politiques »³⁴, sanno che « illicitis collegiis mantellum fere sunt ceremoniae atque sacra ». Cosicché in Francia e in Spagna le confraternite religiose sono state abolite, o comunque sottoposte al controllo dello stato, « ne in abusuum et seditionum causa forent, sub religionis velamine »³⁵.

³¹ Sul 'cultismo' giuridico si rinvia alla bibliografia contenuta in V. PIANO MORTARI, *Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI*, Milano, 1962 e, per l'area napoletana, alle osservazioni di R. AJELLO, *Il preilluminismo giuridico*, 2 voll., Napoli, 1961-1965.

³² Cfr. pp. 66-67.

³³ Cfr. p. 67.

³⁴ L'insistenza sui passi di Grégoire e Besold riscontrati nel testo non è infatti casuale, dal momento che il primo si riferisce a sua volta a Lucrezio (« saepius olim religio ... ») e il secondo si appoggia alle opinioni dei « politiques » De Thou, Pasquier e Servin. Sul Besold cenni in F. MEINECKE, *L'idea della ragion di stato nella storia moderna*, Firenze, 1970.

³⁵ Cfr. p. 67.

Se lo schema concettuale *permanenza/trasformazione* domina, come ci sembra, anche la parte fondamentale della dimostrazione giuridica, ci troviamo dinanzi a ciò che si potrebbe definire una « permanenza raggiunta », che ha ricollegato la normativa dell'assolutismo direttamente ai testi romani. L'*opinio doctorum* è di valore del tutto secondario: sono utili solamente le più accreditate ricostruzioni dell'autentica fonte romanistica e i più recenti esempi di prassi normative razionali.

V. Lo sconcerto che dovette sicuramente provare l'uditorio per questa inconsueta utilizzazione delle fonti giuridiche fu senza dubbio accresciuto dalla durezza con cui venne affrontato il tema del danno emergente. V'è nel testo, subito dopo l'accenno ai pericoli di sedizione insiti in qualsiasi congregazione religiosa, uno stacco formulato in termini di negazione: « Quod absit, ne nos praesumendum esse dicamus de iis, cum quibus ad praesens controversiam habemus »³⁶. Come tutte le de-negazioni anche questa ha una funzione di annunzio del suo preciso contrario: D si appresta ad esplicitare gli effetti virtuali negativi che appartengono al comportamento (secessione) posto in essere dagli avversari. Come si è accennato, D tende a dimostrare che ove l'autorità giudicante si trovasse nella condizione data, incorrerebbe negli stessi inconvenienti cui D stesso va incontro. Di qui il valore bivalente della dimostrazione del « detrimentum » e il continuo slittamento dal piano narrativo (*factum*) al piano politico (virtualità).

Il danno è definito come concorrenza da cui derivano la disobbedienza e la disgregazione di ogni genere di confraternite. Lo slittamento è suggerito da un sistema binario di equivalenze: « Quemadmodum enim si tollatur a republica oboedientiae frenum, statim omnia in confusionem ruunt, ac late vagante discordia, non aliud quam recti reipublicae status dissolutio oriri potest, ita et in approbatis congregationibus accidat, necesse est ut statim dissolvantur ... ». Infatti « collegia ... reipublicae specimen [praeseferunt] »³⁷. Troviamo di nuovo il richiamo al Digesto e una citazione di Matteo e Luca, che hanno entrambi il carattere istitutivo della universalità. La seconda equivalenza suona invece: come lo Stato per conservarsi deve necessariamente accrescersi, così la congregazione si sarebbe potuta accrescere e non disgregare, se gli avversari non avessero meditato la scissione. La fonte diretta è il *Discursus politicus de incre-*

³⁶ Cfr. pp. 67-68.

³⁷ Cfr. p. 68.

mentis imperiorum del Besold e Seneca è aggiunto per rafforzare il detto del politico moderno con quello del filosofo antico³⁸. L'argomentazione è conclusa recuperando il codice morale *concordia/discordia* in un'ottica esplicitamente metonimica³⁹, in cui *respublica* e *congregatio* sono equivalenti non solo come *personae fictae*, come istituzioni, ma come collettività dinamiche. D fa quindi intendere che ogni volta che ha parlato o parlerà della *congregatio*, ha parlato o parlerà della *respublica*.

Ma la logica metonimica si applica anche a tutto il complesso delle congregazioni in rapporto a tutti i gruppi componenti la società civile. I capoversi successivi sul danno economico tendono infatti a dimostrare che la Chiesa ha inteso eliminare, regolando strettamente la creazione di luoghi sacri, monasteri e confraternite, la possibilità di una concorrenza dannosa tra istituzioni dello stesso genere. E poiché almeno un testo canonistico, quello di Innocenzo IV, permetteva agli avversari di sostenere che la Chiesa aveva ammesso l'esistenza di più confraternite per lo stesso mestiere, troviamo ammassate una quantità di citazioni di canonisti moderni, bolle pontificie e decisioni cardinalizie a sostegno dell'unicità⁴⁰. Questo lavoro di raccolta aveva senza dubbio importanza, in quanto finiva per cogliere il senso di quella lenta costruzione della persona giuridica, che da Sinibaldo dei Fieschi in poi si era affermata nel diritto canonico⁴¹. Tuttavia la sequenza canonistica non ha in questo caso completa autonomia: solo leggendola nell'ottica metonimica (e quindi estendendo allo stato ciò che la Chiesa ha ritenuto opportuno per le proprie istituzioni, che non entrino in concorrenza tra di loro) si può spiegare l'accentua-

³⁸ Cfr. pp. 68-69. È da rilevare la precisa corrispondenza tra l'impostazione del discorso del Besold e l'«assioma» citato negli *Avvertimenti*.

³⁹ A. HENRY, *Metonimia e metafora*, Torino, 1975; U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, Milano, 1975, pp. 347 e sgg.; R. BARTHES, *S/Z*, Torino, 1973.

⁴⁰ Cfr. pp. 69-71.

⁴¹ Sulla dottrina della persona giuridica in Sinibaldo dei Fieschi (poi papa Innocenzo IV) rimane fondamentale F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny*, in: *Studi giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer*, Torino, 1898, pp. 313-393. La dottrina di Innocenzo IV, qui richiamata a proposito di pluralità di collegi, distingueva in realtà *collegia necessaria* e *naturalia*: dei secondi (come le congregazioni) si fa parte liberamente; inoltre per Sinibaldo i collegi per causa di religione non necessitavano di autorizzazione specifica. La impostazione dandreaiana è invece molto più bartolista e marcatamente istituzionalistica di quanto non fosse nei canonisti. Sul tema della personalità giuridica nella storia del diritto è intervenuto più volte R. FEENSTRA, *L'histoire des fondations*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», XXIV, 1956, pp. 381-448; *Le concept de fondation du droit romain classique jusqu'à nos jours: théorie et pratique*, «Revue internationale des droits de l'antiquité», III, 1956, pp. 245-263; *The Development of the Concept of Foundation in Continental Law*, in *Acta juridica* 1971, Cape Town, 1972, pp. 123-130. Il Feenstra tende a ricondurre l'origine del concetto di *persona ficta* ai civilisti francesi Jacques de Révigny e Pierre de Belleperche.

zione dell'aspetto istituzionalistico ben oltre i risultati stessi cui era pervenuto il diritto canonico.

Si innesta a questo punto un momento di radicale contraddizione. L'apparente discontinuità stilistica di p. 72 (« Tandem nullo pacto permittenda erit nova haec congregatio ... ») non è che il termine di passaggio del sintagma logico istituito a p. 68: si tratta cioè del passaggio dal piano canonistico a quello politico, della risposta alla inevitabile questione sull'ammissibilità o meno della concorrenza nell'ambito civile. Si apre perciò il problema dei valori semantici dell'*aemulatio*: solo qualificando l'*aemulatio* degli avversari come ispirata dall'ambizione e dalla superbia si può allontanarla, relegarla nel novero delle intenzioni riprovevoli e dannose. A questo scopo è introdotto subitaneamente un elemento volontaristico, (« actus omnes morales ex agentium intentione diiudicandos »)⁴², appoggiato ad una citazione di Aristotele e ad una dichiarazione politica di Grégoire. Ma neppure con un simile espediente è possibile realmente negare l'esistenza di una *bona aemulatio*, ispirata dall'amore dei poveri e dal disinteresse. V'è infatti un codice, coincidente o forse sostitutivo di quello religioso, il codice del diritto naturale, che non si lascia ridurre, né dalla ragion di stato che consiglia la repressione, né dal giudizio morale che condanna l'ambizione dei concorrenti. L'esclusione totale della *aemulatio* significherebbe che tutto ciò che è, per il solo fatto di essere, merita la tutela giuridica; significherebbe respingere quel momento essenziale alla sopravvivenza dello stato indicato dal Besold come *incrementum*, il quale non può essere ottenuto condannando la borghese concorrenza tra gli individui e i gruppi sociali. Di ciò il testo è tanto consapevole che non può fare a meno di estendere il paragone dalle confraternite alle città, e di evocare contraddittoriamente lo *ius gentium*. Lo *ius gentium*, afferma Bartolo, consente la libera istituzione delle comunità umane, purché non siano « ad aemulationem alterius civitatis »⁴³. Non v'è dubbio che la nuova congregazione volesse entrare in concorrenza con la vecchia, ma era la congregazione di S. Ivone effettivamente pari al suo compito? In realtà il testo, ricordando subito dopo le accuse che gli avversari muovevano alla congregazione, denuncia involontariamente le ragioni che avevano portato alla sua crisi: la chiusura, l'esiguità dei membri, l'*impietas*, la corruzione (*litium redemptricem*)⁴⁴.

Non è possibile, in definitiva, risolvere univocamente il « significato » di *aemulatio*. Si parlerà allora di *viciosa aemulatio*, in quanto

⁴² Cfr. p. 72.

⁴³ Cfr. p. 73.

⁴⁴ Cfr. pp. 73-74.

ambitionis filia e *divisionis mater*, rinviando con ciò la soluzione del conflitto semantico al codice religioso-morale, che il testo stesso ha contribuito a privare di efficacia. Diventa perciò necessario fare appello direttamente all'ideologia del potere, trasformare la relazione tra *respublica* e *congregatio* in una relazione ipotattica, ad evocare la minaccia che la concorrenza tra le due congregazioni di avvocati arrecherebbe immancabilmente allo stato. L'ideologia che esclude ogni tipo di concorrenza come minaccia per il potere si ricongiunge logicamente al rifiuto della *trasformazione*, come terrore della decadenza propria e del proprio gruppo.

L'elenco degli *incommoda reipublicae* è a questo proposito molto eloquente: la rovina dello stato sorgerebbe dal conflitto tra gli avvocati, tra gli ordini religiosi, tra i magnati, tra i cittadini in generale e tra i poveri e lo stato in particolare. Come si ricorderà, i poveri, « *quorum genus nunquam est praesenti rerum statu contentum* », erano i destinatari dell'attività caritatevole degli avvocati. Al termine del discorso si rivela una vera e propria inversione di funzioni: il vero destinatario è lo stato; la congregazione dirottava dallo stato l'insoddisfazione dei poveri; venuta meno l'unicità, rischiava di venir meno anche la funzione, in quanto la concorrenza avrebbe proiettato nei tribunali, senza filtro, la protesta degli oppressi⁴⁵. La *superstitiosa religio* dei poveri si sarebbe incontrata con l'*ambitiosa charitas* degli avversari: il mezzo da loro usato, la secessione, possedeva il significato simbolico della rivoluzione, compiuta in nome della religione e dell'amore per i poveri.

Le ultime citazioni, non a caso politiche, possono forse aiutarci a comprendere il senso delle allusioni dandreiane. Non v'è dubbio che le citazioni siano allusive, considerando il fatto che per l'uditorio avvertito dell'epoca erano latrici di tre messaggi rivolti verso diverse direzioni. Lo scozzese antigesuita Barclay condannava la « *facilitas* », cioè l'eccessiva indulgenza del potere regio « *in magnates* ». Lo spagnolo Navarrete avversava, invece, proprio gli avvocati, in quanto vivevano allungando e sfruttando le liti dei poveri « *labradores* ». Il gesuita Carlo Scribano aveva ammonito nel suo *Politico-christianus* che la superbia e il fasto provocano le guerre civili. I messaggi erano dunque polivalenti, se non contraddittori: il giovane avvocato non riusciva ad unire alla lucida preparazione tecnica una eguale lucidità politica e abbracciava senza residui l'ottica del potere, di qualsiasi potere minacciato dalla secessione. Il suo discorso è univoco solo sul piano dell'opposizione antigesuitica: egli tende, infatti, a liqui-

⁴⁵ Cfr. pp. 74-75.

dare, con tecniche legali vicine a quelle giurisdizionalistiche⁴⁶, ciò che ritiene la causa, o la copertura normale della guerra civile, cioè la religione. Il codice politico della permanenza (o della conservazione) usato ed abusato ad ogni passo, e il codice naturale della concorrenza positiva appaiono invece sotterraneamente in conflitto. Là dove la causa contingente non riesce a soverchiare una logica più profonda, si intravede il disagio per la soffocante ideologia di uno stato il quale, per timore di corrompersi, non può ammettere alcun cambiamento, così come nella congregazione di S. Ivone l'intervento autoritario del viceré aveva impedito ogni tipo di opposizione e costretto i dissidenti alla scissione.

VI. Si può concludere brevemente, ora, su che cosa intendesse il D'Andrea per « l'azione più gloriosa » della sua vita: un discorso politico, compreso dal viceré per quello che voleva essere e seguito da un incarico politico. Questa qualità del testo D risulta tanto più chiaramente quando lo si confronti con i testi P e C. Intanto, se vogliamo tralasciare la rozzezza del latino di Francesco Maria Prato, bisogna dire che la sua risposta al D'Andrea era tecnicamente corretta e accettabile. Commisurato ai modesti e fastidiosi riti del Foro, convenientemente costellato di citazioni dei pratici e di opinioni dei reggenti napoletani (specialmente del Capecelatro!), il testo del Prato opponeva a D la tesi degli *actus facultativi*, che non necessitano di alcuna autorizzazione; veniva a cadere perciò anche la legittimità dell'azione possessoria⁴⁷. Quanto poi all'insistenza di D sull'*aemulatio*, oltre alle ragioni giuridiche ve n'era una semplice e generale da opporre: « *aemulatio haec ad bonum tendit; iuribus fovetur* »⁴⁸. Tutta la disciplina romanistica dei collegi si applicava perciò ai soli collegi illeciti, e quella francese ai francesi, che sono, dice il P con ironia, particolarmente propensi alle sedizioni⁴⁹. Con una punta di disprezzo P rifiuta l'esterofilia dandreiana per contrapporgli i buoni dottori napoletani: « *Sed cur diutius immoramur ad exteros doctores consarcinandos...? Descendat in arenam Matthaeus de Afflictis vir*

⁴⁶ La natura essenzialmente giurisdizionalistica dell'allegazione è denotata non solo dal ricorso a certi tipi di fonti come il Grégoire, e dalla tesi statualistica portata, per la congregazione di S. Ivone, sino alle conseguenze estreme, ma dalla tecnica della confutazione: la tesi giuridica da confutare è sottoposta contemporaneamente alla verifica di un codice religioso universale (di cui le frequenti citazioni dei Vangeli, di S. Paolo, dei Padri della Chiesa) e di un codice politico desunto dal comportamento della Chiesa come potenza temporale.

⁴⁷ F. M. PRATO, *Disceptationes forenses* cit., II, pp. 246-249.

⁴⁸ *Ivi*, p. 251.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 252-253.

Patritius Neapolitanus, Regius Consiliarius, ac feudorum interpres celeberrimus »⁵⁰. Così scriveva, tra le altre ragioni che qui si tralasciano, il 31 agosto 1646. Due anni dopo, pubblicando la sua allegazione, vi aggiunse una nota, ove spiegava di aver perso la causa, nonostante avesse parlato in spagnolo, per motivi imponderabili che avevano spinto i reggenti a votare in quella maniera⁵¹. Il Prato non volle essere più chiaro: ma i motivi erano evidenti e il D'Andrea li aveva esplicitati senza ritegno. Dal momento in cui il viceré aveva inviato il commissario, l'atteggiamento dell'organo politico non poteva essere diverso.

Forse una sorta di pudore impedì al Capecelatro, qualche anno più tardi, di insistere sulle ragioni politiche della sua decisione: dopo aver riportato meticolosamente e per esteso le argomentazioni delle due parti (citando il Prato « doctus et morigeratus », ma non il D'Andrea), egli finiva per mettere in ombra il senso politico del conflitto e sacrificare la base romanistica del ragionamento a quella canonistica⁵². Il viceré aveva certo apprezzato il primo aspetto, ma il magistrato sicuramente preferiva il terreno modesto e solido dei decisionisti e dei canonisti. E forse, quando ripubblicò il secondo volume delle *Decisiones* (1652), non si era più tanto sicuri che il Collaterale avesse deciso secondo giustizia. Pochi anni dopo, infatti, nell'opera monumentale di Carlo Petra *Commentaria in universos ritus M.C.V.* (1664), nonostante il fatto che Petra fosse ancora in quell'anno governatore della congregazione di S. Ivone, si rinviene una supplica, moderata ma ferma, affinché il Collaterale ritornasse sulla decisione del '46:

Quorsum haec, Deus immortalis, quorsum haec, inquam, a bono opere alienatio? Locusne pietati in amplissima Civitate ita circumscribitur unus, ut alio progredi minime possit? Unumne tantum miserorum numero fere innumero asylius? quanta nunc ingruit pauperum turba, quanta urget egenorum praesentia? innumeras afferunt lites, hoc tantum dolent, quod patronos non habeant; quid ad eorum tutamen, ad miserias sublevandas aptius esset, quam pluries, qui patrocinentur advocatorum coetus adire? ... Utinam id aetatis tam sanctorum charismatum *aemulatio* insurgeret; utinam eiusmodi coetus sodalitatesque vigerent, et apud varias Religiosorum hominum familias pietatem excolerent, commiserationem augerent, profecto nulla invaderet Urbem calamitas, nulla cives ad longum protracta dissentio, longissime abesset inopia⁵³.

⁵⁰ *Ivi*, p. 253.

⁵¹ *Ivi*, pp. 256-257.

⁵² E. CAPECELATRO, *Decisiones* cit., II, pp. 275-278.

⁵³ C. PETRA, *Commentaria luculenta et absoluta in universos ritus M.C.V.*, I, Neapoli, 1664, p. 195.

Era forse la migliore, seppur tarda, risposta al D'Andrea. Certo è che all'autoritarismo spagnolo corrispose lo spirito di corpo e l'ambizione dell'*advocatorum coetus* di servire il potere nelle magistrature: la svolta del '46 fu definitiva e, dal 1697, la congregazione non fu più presieduta da un aristocratico, ma dal Presidente del Sacro Regio Consiglio⁵⁴. Cessò di avere un ruolo nella prima metà dell'Ottocento, come altre istituzioni all'ombra del trono, residuo di mentalità d'*ancien régime*⁵⁵.

VII. Per cogliere la natura di una ideologia, sia nelle sue componenti interne, sia nel suo continuo impulso a trasformarsi in « sistema » ideologico, per giudicare il ruolo degli intellettuali che la elaborano, si può anche partire da *un* testo e da *un* intellettuale. La collocazione cronologica, la probabile paternità e le caratteristiche di forma e di contenuto di questo testo ci sono sembrati sufficientemente indicativi per essere proposti ad un esame attento. La nostra analisi ha colto senza dubbio solo alcuni aspetti e individuato solo alcune presenze culturali; ha confermato dei giudizi già avanzati dalla storiografia ed altri può averne messi in dubbio, sotto forma di interrogativi e di proposte di studio. A titolo di conclusione possiamo cercare di indicarne alcuni. La data, l'orientamento politico e la provenienza di questo orientamento anticipano e in parte anche modificano i termini dell'annoso problema del rapporto tra intellettuali e potere politico nel regno di Napoli. Una corrente « fiscalistica » (la cui esistenza per tutto il XVII secolo è ormai ben certa) non ha necessariamente carattere moderno e borghese, ma costituisce forse, in quanto si identifica con lo « Stato », giusto il punto di arrivo ideologico dell'equilibrio di forze sociali dominanti che lo stato rappresenta. E probabilmente è diverso il senso delle parole dette prima o dopo la rivolta di Masaniello. Può essere questa la ragione della difficoltà di afferrare la direzione ultima di un movimento intellettuale inevitabilmente contraddittorio?

Un secondo problema nasce a proposito dell'aspetto ideologico nella scienza giuridica. Si può forse concordare sul fatto che l'ideologia dei « pratici » consisteva nell'interiorizzazione, e riproduzione inconsapevole, del sistema plurisecolare dei rapporti di fatto, riflessi nella pluralità dei riferimenti normativi e giurisprudenziali. Quando il diritto viene usato dai « culti » come materiale direttamente politico, in assenza di una legislazione pubblica pari ai compiti di uni-

⁵⁴ *Regole, e statuti* cit., p. 123.

⁵⁵ N. CORTESE, *La congregazione* cit., p. 35.

formazione e centralizzazione che si vogliono ottenere, sorge la necessità di demolire preventivamente il sistema tradizionale a colpi di verifiche storiche (come accade nella *Disputatio* di Francesco D'Andrea). Ma il ricorso al « cultismo » cela sempre una forte esigenza sistematica, anche se la riflessione si ferma, per avventura, a ricostruire il « sistema » del diritto romano. Con ciò, del resto, non si risolve il problema della destinazione del processo di acculturazione enciclopedica richiesto al giurista dai nuovi orientamenti umanistici: occorrono sempre ulteriori verifiche sugli interessi concretamente connessi con le correnti intellettuali, che possano farcene intravedere gli esiti conservatori o riformatori.

Un altro interrogativo sorge in relazione con le tecniche argomentative e con l'uso dello strumento linguistico. La forte impronta classicheggiante potenzia in questo testo la naturale polisemia dei termini latini, li sottopone ideologicamente ai procedimenti di commutazione dei codici e li piega come armi al fine pratico della persuasione. Ma di lì a poco (e proprio con Francesco D'Andrea) si comincerà ad usare nel Foro il volgare, nascerà la coscienza della necessità di entrare in contatto con le lingue straniere, francese e inglese, i nuovi linguaggi politici dell'epoca. Una più affinata sensibilità linguistica si renderà necessaria sia per il politico che per il giurista. V'è da ricordare che se dietro alla polisemia dei termini latini *concordia*, *discordia*, *respublica*, *religio*, *aemulatio*, *ambitio*, *seditio* e *novitas* c'era l'universo semantico delimitato dalla pubblicistica europea sulle guerre di religione, dopo gli avvenimenti del '47-'49 il vecchio strumento linguistico era destinato a rivelarsi inadeguato, o a piegarsi a nuove significazioni: si pensi ai valori semantici acquisiti dai termini di « *respublica* » o di « *natura* ».

V'è infine la questione, propriamente metodologica, dell'analisi di una « retorica » come « ideologia »: il campo della ricerca è su questo punto così aperto che questo abbozzo di analisi servirà forse a indicare, con ciò che non si è fatto, ciò che si può fare.

VITTOR IVO COMPARATO

NOTA AL TESTO

L'allegazione che qui si pubblica è copia manoscritta derivante da archetipo con ogni probabilità anch'esso manoscritto, considerando i desideratur che rimangono nel testo e le scorrettezze attribuibili a cattiva lettura. Appartiene ad una raccolta miscellanea della Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, segnata XXIII. B. 2. Si tratta del secondo volume di una serie di 9, ma reca sul dorso l'indicazione « Affari d. Giurisd. T. III ». Vi sono compresi originali e copie della fine del XVII o inizi del XVIII secolo di documenti e memorie giurisdizionalistiche del '500 e '600. La data certa più tarda del materiale compreso nel volume di cui si parla è il 1689. Le sei carte che contengono l'allegazione dandreiana (cm. 26,5 x 20,5) sono numerate da p. 345 a p. 356. Nell'ultima pagina compare l'annotazione « Dal Collaterale fu deciso a favore della Cong.ne di S. Ivone ». La filigrana (la colomba di profilo sui tre monti iscritta in cerchio per un'altezza di cm. 4,1) ricorre in altri documenti della medesima serie attribuibili alla seconda metà del XVII secolo. Allo stesso periodo sembra ricondurre la scrittura, di mano che non ricompare nelle copie di altri documenti. L'attribuzione a « Franciscus de Andrea » è di mano ed inchiostro diversi, apparentemente coevi: l'autografia è esclusa dal confronto con la lettera del D'Andrea ad Antonio Magliabechi (Biblioteca Nazionale di Firenze, ms. Magl. VIII, s. IV, t. I, fasc. 133).

Questo complesso di caratteristiche e l'impossibilità di ricostruire una tradizione manoscritta rendono l'attribuzione al D'Andrea solamente probabile e non certa. Ma il contenuto dell'allegazione, gli elementi culturali e soprattutto quelli politici sono di natura tale da lasciare pochi margini al dubbio. Alcune corrispondenze di carattere stilistico si rilevano inoltre dal confronto con opere successive del D'Andrea. Ricorre, ad esempio, molto spesso l'uso dell'espressione ricercata « fucum imponere », il verbo « adgredi », il gusto per l'ossimoro (« impia pietas »). Un elemento di difformità, che è tuttavia indizio di stesura successiva di una arringa, è rappresentato dalla pesante impostazione oratoria del discorso, di contro al più spedito e più semplice procedere linguistico della tradizionale allegazione in latino.

Per quanto concerne la trascrizione, considerando i frequenti fraintendimenti e le oscillazioni dell'amanuense nell'ortografia dei nomi propri, nell'uso dei dittonghi e di altre caratteristiche ortografiche e grammaticali latine, è stato difficile distinguere quanto fosse attribuibile ad errore e quanto ad uso scorretto invalso nella produzione forense. Ad ogni modo, seguendo il criterio della massima fedeltà al testo, sono stati segnalati in nota tutti gli interventi. È stato ridotto drasticamente l'uso delle maiuscole, mentre gli interventi sull'interpunzione sono stati limitati quasi esclusivamente all'eliminazione delle virgole sovrabbondanti. Sciolte tutte le abbreviazioni nel testo, sono state invece mantenute quelle delle citazioni legali, per conservare all'allegazione il carattere corrispondente alla sua origine ed alla sua destinazione. Non essendo possibile ricondurre le oscillazioni nella grafia dei termini latini a scelte consapevoli dell'autore, sono state tutte uniformate secondo l'uso del latino classico. Le note al testo comprendono il riscontro di tutte le opere citate. Salvo qualche mancata identificazione, è stato agevole il riscontro del luogo effettivamente richiamato dal D'Andrea. Data la frequenza delle ristampe della maggior parte dei testi giuridici, l'edizione indicata non dà alcun affidamento di essere proprio quella utilizzata dall'autore, ma occorre anche dire che un reale problema di varianti non sussiste per opere usate in senso altamente « convenzionale » e « canonico ». In qualche raro caso di mia difficoltà di reperimento sono state utilizzate nel riscontro edizioni posteriori al 1646: in questo caso è stato indicato l'anno della prima, o comunque di una edizione antecedente a questa data.

Per tutti i riscontri di testi del Corpus iuris civilis o canonici è stato seguito il « modus citandi fontes » proposto in Ius romanum medii aevi, I, 1 a-d, Milano, 1961, a cura di R. Feenstra e G. Rossi. Per le altre scelte d'uso grafico si è fatto riferimento alle indicazioni del Corpus reformationum italicorum (Avvertenze ai collaboratori, Firenze-Chicago, 1969).

PRO CONGREGATIONE SANCTI IVONIS

Rem non novam aggredimur¹, illustrissimi Senatores; pietatem inter fratres unanimiter coli, novitates arceri, veterem pii instituti servari statum concordiae, pacisque tutamen: id est quod petimus, id est quod efflagitamus. Quod si novatores omnes, quique ambitionis vel discordiae spiritu ducti res novas moliantur, semper fuere principibus exosi, eorumque consilia, uti perniciose Reipublicae, in suis primis initiis continuo debent praescindi, cur modo novum videri poterit si supremus magistratus, ad quem cura Reipublicae spectat, huiusmodi novitatum cupidis confestim occurrat, et quam charitatis praetextu (re vera inflati animi superbia) evertere congregationem intendunt, in suo unico ac pacifico statu iubeat remanere?

Siquidem compertum unicuique est piam nostram congregationem S. Ivonis, ad pauperum litigantium tutamen et auxilium institutam, unicam semper in hac civitate extitisse, prout et in singulis orbis partibus semper unica floruit; quam tamen, omnibus antea externorum hominum auxiliis destitutam, sub Theatinorum modo patrum auspiciis ad id fastigii evectam inspicimus, ut apud externos invidiam, apud proprios fratres gubernandi ambitionem conflaverit; quorum discordia ambigendum non est quin usus fuerit diabolus ad pium adeo institutum subvertendum, quando inter fratres seminare discordiam ex diabolo est: D. Gregor[ius], 3 M[oralium]².

Cum enim ii, id, quod maximopere appetebant, consecuturos se unquam fore desperassent, post varios, iniqui spiritus opera, excitatos tumultus, post gubernatorum electionem primum seditiose violatam, deinde cum audacia tentatam, tandem cum tot malis ab illustrissimo rege[n]te marchione Torelli³, ex excellentissimi Proregis⁴ mandato, providendum

¹ C., 3, 1, 14: «Rem non novam neque insolitam adgredimur, sed antiquis quidem legislatoribus placitam...». La citazione era legata alla scherzosa storiella inserita nella glossa circa un analogo, infelice inizio di una lezione di Bulgaro, il giorno dopo il suo matrimonio con una vedova.

² GREGORIUS I MAGNUS, *Moralium libri, sive expositio in B. Job*, III, 18 (P.L., LXXV, 608d-609a).

³ Ettore Capececelatro, marchese di Torello, reggente del Collaterale e commissario della causa.

⁴ Rodrigo Ponce de León, duca d'Arcos, viceré di Napoli dal febbraio 1646 al gennaio 1648.

esset, agnoscentes coram tanto viro non amplius tumultibus ac seditionibus futurum locum, alteram congregationem inauditae novitatis exemplo ad veteris destructionem, sola aemulatione et ambitione ducti, erigere procurant; adeo ut (si licet magna componere parvis)⁵ imaginem quamdam nobis obtulerint antiquae illius defectionis, qua superbus ille Draco solum, quod in Aquilone statuere non licuerat (tradens secum tertiam partem stellarum) apud inferos collocavit⁶, quodque culpam auget, manifestum ambitum, patentem inoboedientiam, acremque animum ad res novas proclivem, charitatis et pietatis erga pauperes indumento tegunt ac vestiunt, ac bonorum omnium dolore, dum pium institutum ab eorum patrum protectione sub quibus adoleverat, non absque ingrati animi nota, curant evellere alioque traducere.

Ad illud ipsum cunctis viribus adaugendum se iactitant intendere, quasi in dissensione | potius et discordia, quam in unitate et pietate, pietas ac religio consisterent, praecipuum porro nostrae tempestatis malum, qua nihil unquam novi ad veterem Reipublicae statum deformandum coeptum fuit, quod non religionis praetextu ad decipiendos incautorum animos tegeretur.

346

Horrere se insuper aiunt quod a nobis expetitur, silentium nempe huic dissidio imponi, mutuamque charitatem inter fratres, concordibus animis, prout decet, servari; eo quod monstrosum ipsis videatur proprietate exercenda iudicem esse adeundum, quasi nova res esset ad magistratum spectare, quid in civitate fieri vel non fieri debeat decernere, collegiaeque omnia et congregationes hominum quid agant, quave causa uniantur, attente perquirere. Sub praetextu enim religionis, vel celebrandi voti coetus illicitos ne quidem a veteranis celebrari oportet, inquit Ulp[ianus]⁷ in l. 2 Dig. de extraord. crim.⁸. Neque enim societas, neque collegium, ut Caius ait, neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam, et legibus, et senatus consultis, et principalibus constitutionibus ea res coercetur in l. 1 Dig. quod cuiuscumque univ. nom.⁹; ideoque ad motionem iudicis, principis, vel senatus pertinere debere num collectio ratione professionis certis [?] vel causa sit licita, docet post Ulp[ianum]¹⁰ Gregor[ius] Tolos[anus], Syntag. iur. civ., parte 2, lib. 15, cap. 32, n. 10¹¹. Idque praecipuum sibi locum vindicare, cum religionis vel pietatis velum obtenditur, ne sub religionis praetextu respublica

⁵ VIRGILIO, *Georg.* IV, 176.

⁶ *Apocalisse*, 12, 3-9.

⁷ *Cod. Vulp.*

⁸ *D.*, 47, 11, 2: «sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet».

⁹ *D.*, 3, 4, 1: «Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur».

¹⁰ *Cod. Vulp.*

¹¹ P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi...*, Lugduni, 1582, p. II, l. XV, c. 32, n. 10, pp. 313-314: le citazioni di Ulpiano e di Gaio sono usate dal Grégoire per sostenere la tesi secondo cui qualsiasi istituzione di collettività deve essere autorizzata dall'autorità secolare o religiosa.

laedatur, tradit ibidem n. 11¹², qua ratione congregationes huiusmodi laicorum, etsi ad pium aliquid opus exercendum institutas, censi tamen prohibitas, nec ad eas accedere ulli fas esse, si principis licentia absit, scribit Tolosan[us], loc cit; sequuntur Gutierrez¹³, *Canonic. qq.*, lib. I, c. 45, n. 1 in fine¹⁴; Avil[es], c. 2 Praetor., in glos. ni confederat., n. 10¹⁵; Anton[ius] Fab[er], in Ration., in l. I, § divus, Dig. de off. praef. urb.¹⁶; Jacobus Cuiacius mox ponderandus lib. 7 Obser., cap. 30¹⁷; optime Andreas Alciatus in lib. ... de verbor. signif.¹⁸; Azevedo, tit. 14, lib. 8 Nov. recop., a n. 22¹⁹, ita tradens legibus Castellae decerni; Garcia, de nobil. reserv., leg. n. 13, quem refert²⁰, et sequuntur Barbos[a], in Collect. dd., in lib. I Cod., tit. de episc. et cler. in l. conventicula²¹, n. 8²²; Marta, de iurisdic., parte 2, c. 23, n. 18 et 24²³; et post alios idem Barbos[a], lib. 2 Iur. ecclesi. univ., c. 11, n. 73²⁴, quibus locis constanter affirmant quascumque congregationes, etiamsi religionis vel pietatis causa instituantur, licite tamen non fieri, nisi prius a principe approbentur: nam si quodcumque collegium nisi ex senatusconsulti vel Caesaris auctoritate coierit, contra senatusconsulta et mandata principum celebratum intelligatur l. 3 § 1 Dig. de colleg. illic.²⁵ Rectissime exinde infertur dicendas eas congregationes omnes quae huiusmodi auctoritate carent, proindeque uti prohibitas esse dissolvendas, ut optime ratiocinatur Matthias Stephanus, de iurisd., lib. 2, parte 2, c. 6, tit. de colleg., n. 66²⁶; et ex Callistrati²⁷ sententia dissolvenda esse collegia omnia, quae sine voluntate principis aut senatus coissent, scripsit Connanus, lib. 4 Comment. iur. civil., c. 15²⁸,

¹² Ibidem.

¹³ Cod. Cuzzierez.

¹⁴ G. GUTIERREZ, *Canonicarum quaestionum ... libri duo*, Venetiis, 1609, l. I, c. 35, n. 1, p. 188.

¹⁵ F. DE AVILES, *Nova diligens ac perutilis expositio capitum seu legum praetorum, ac iudicum syndicatus regni totius Hispaniae*, Medina del Campo, 1557, c. 2, glossa « ni confederacion », n. 10, ff. 70v-71r.

¹⁶ A. FAVRE, *Rationalia in primam et secundam partem Pandectarum*, s.l., 1609, t. I, l. I, tit. XII, l. 1, § 14 divus, p. 77 [D., 1, 12, 1, 14].

¹⁷ J. CUJAS, *Observationum et emendationum libri XVII*, Parisiis, 1577, l. VII, c. 30, pp. 163-164.

¹⁸ A. ALCIATO, *De verborum significatione libri IIII*, Lugduni, 1572, in l. LXXXV *Neratus*, pp. 322-323. I puntini sono nel ms.

¹⁹ A. DE AZEVEDO, *Commentariorum iuris civilis in Hispaniae regiae constitutiones octavum nunc librum novae ac regiae recopilationes complectens*, Madritii, 1602, t. V, tit. XIV, lex 3, nn. 21-22, f. 233r.

²⁰ Citazione non reperita.

²¹ Cod. *Conventicula*.

²² A. BARBOSA, *Collectanea in codicem Justiniani ex doctoribus ...* (Lugduni, 1640), II, Venetiis, 1714, p. 41 [C., 1, 3, 15].

²³ G. A. MARTA, *Tractatus de iurisdictione* (Moguntiae, 1609), Avenione [Ginevra], 1669, p. II, c. 23, nn. 18, 24, pp. 217-218.

²⁴ A. BARBOSA, *Iuris ecclesiastici universi pars altera* (1633), Venetiis, 1706, III, c. 11, n. 73, p. 70.

²⁵ D., 47, 22, 3, *de collegiis et corporibus*.

²⁶ M. STEPHANUS, *Tractatus de iurisdictione*, Francofurti, 1623, l. II, p. II, c. 6, n. 66, p. 307.

²⁷ Cod. *Callistiti*.

²⁸ F. CONNAN, *Commentariorum iuris civilis libri X*, Lugduni, 1566, l. IV, c. 15, n. 6, p. 303.

qua de re, omissis caeteris, videri potest | eruditus Brisson[ius], lib. I 347
 Selectar. antiqu., tit. de colleg., c. 14²⁹.

Quamquam enim homines, ut Martianus ait in 1. prima Dig. de colleg. illicit.³⁰, religionis causa coire non prohibentur, attamen illico subdit: dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum quo illicita arcentur collegia, nempe quia contra senatus consultum fieret, si sine permissione convenirent vel private vel publice, ut eleganter³¹ inquit Tolosan[us] maximus politicus itemque iurisconsultus, lib. 13 de republ., c. 4, n. 3³², ideoque ea collegia, etiamsi religionis intuitu fiant, illicita tamen ab Ulpiano vocantur in dicta l. 2 Dig. de extraor. crim.³³, eoquod illicita sint, si absque principis licentia celebrentur, quod optime docuit Anton[ius] Fabric[ius] in dicta l. prima, § divus Dig. de officio praefec. urb., his verbis: R[at]io dubitandi. Non omnia collegia sunt illicita, puta si religionis causa fiant, l. prima, § 2 Dig. de colleg. R[at]io decidendi. Permittenda sunt ex hac causa: sed nisi permittantur sunt illicita, ne quid sub hoc praetextu fiat contra senatusconsulta l. 2 Dig. de extraord. crim.³⁴, alioquin enim, si leges prohibentes collegia solum de iis quae aut Reipublicae vel moribus adversantur³⁵ essent intelligendae, ut inepte aliqui affirmarunt, inutiles profecto essent leges, quae principis vel senatus licentiam requirunt, adhuc ut ea licita reddantur, quando collegia, quae ad finem illicitum tendunt, nulla unquam senatus licentia possunt licita reddi, quae solum iis collegiis concedebatur, quae vel religionis vel alterius publici boni causa coissent.

Aderant enim Romae etiam tunc, cum ethnica superstitio vigeat, religiosa collegia, huc augurum auruspicumque concentus spectabant, huc dendrophorum et centonariorum sacra collegia, de quibus est tit. in Cod. theodos., lib. 9, tit. 8³⁶, et in lib. 20 de sacrific. pagan.³⁷, quae ad patriam religiones spectasse docet Cuiac[ius], lib. 7 Observ., cap. 30 in princ.³⁸, cui subscribit Gotfredus in d[ict]o lib., l. prima, § relig., Dig. de colleg. illic.³⁹, modo ea non licuisse, nisi ex senatus licentia innumeris senatuscon-

²⁹ B. BRISSON, *Selectarum ex iure civili antiquitatum libri IIII*, Lugduni, 1558, l. I, c. 14, pp. 32-34: « Constans omnium sententia est, nullam illicitis coetibus capitaliorum Reipubl. pestem esse ».

³⁰ D., 47, 22, 1. Cod. *Marianus*.

³¹ Cod. *elegitur*.

³² P. GRÉGOIRE, *De republica libri sex et viginti*. s.l., 1597, l. XIII, c. 4, n. 3, p. 895.

³³ D., 47, 11, 2.

³⁴ A. FAVRE, *Rationalia* cit., p. 77: « Ratio dubitandi. Non omnia collegia sunt illicita, puta si religionis causa fiant, l. 1 § 2 de colleg. et corpor. Ratio decidendi. Permittenda sunt ex hac causa, sed nisi permittantur sunt illicita, ne quid sub hoc praetextu fiat contra senatusconsulta, l. 3. § eo. l. 2. de extra. crim. ».

³⁵ Cod. *adversantibus*.

³⁶ C. Th., 14, 8, 1-2, de centonariis et dendrophor.

³⁷ C. Th., 16, 10, 20, de paganis, sacrificiis et templis.

³⁸ J. CUIAS, *Observationum* cit., l. VII, c. 30, pp. 163-164: « COLLEGIO DENDROPHORUM QUIBUS EX S. C. COIRE LICET. MENSORIBUS MACH. QUIBUS EX S. C. COIRE LICET ».

³⁹ *Corpus iuris civilis ... his accesserunt notae ... Dionysio Gothofredo I. C. auctore ...*, Genevae, 1626, t. I, col. 1796, in l. prima Dig. de collegiis et corporibus [D., 47, 22, 1].

sultis constare testatur Cuiac[ius], loc. ubi supra, satisque ostendunt inscriptiones eae apud eundem Cuiac[ium] COLLEGIO DENDROPHORUM, QUIBUS EX SEN: CONS: COIRE LICET, MENSORIBUS MACH., QUIBUS EX SEN: CONS: COIRE LICET. Nam si opus fuit senatus consulto ad hoc ut iis coeundi licentia daretur, quis dicat religionis causa collegia nullam coeundi licentiam debuisse impetrare?

Quod si aliqui ex antiquis doctoribus, praesertim veteris canonici iuris periti, tradiderunt permissa esse collegia quae ad pia opera tendant, nec ullam ideo principis licentiam requirunt; id tamen nil officit, quominus modo absque licentia ea non liceat institui, quandoquidem loquuntur ii, attento veteri canonum iure, quo huiusmodi collegia videbantur permitti, | ut in Can. si quis despicit, 42 distinct. ⁴⁰; glos. in C. si qui clericor. et q. prima ⁴¹; Rebuff[us], ad constit. gall., tit. de confratriis, n. 1 ⁴². Cumque de pia causa ageretur, haud ausi sunt recedere a iure canonico cui in hac re non minimum deferendum esse constabat. At cum ex rerum experientia didicissent Pontifices minus decere tab liberam facultatem concedi instituendi phatrias seu sodalitia, etsi pietatis intuitu erigerentur, sanxerunt in posterum ne ullis regularibus liceret novas laicorum sodalitates erigere absque expressa ordinarii licentia, ut constat ex novissima Clem[entis] VIII constitutione edita 1604, quam referunt Lezana in Summ. qq. regular., p. 2.a, c. 15, n. 49 ⁴³; Barbos[a], Iur. eccles., lib. 2, c. 11, n. 76 ⁴⁴; Gavant[us], Man. episc., parte I, v. confraternitas ⁴⁵, et alii plurimi. Ideoque sacra cardinalium congregatio anno 1616 sanxit ne clerici Societatis Iesu aut fratribus Dominicanis liceret novas laicorum congregationes seu confraternitates erigere absque ordinarii licentia: Barbos[a], Collect. bull., v. confraternitas, fol. 229 ⁴⁶; Lezana, Summ. qq. reg., tom. 2, c. 13, n. 9 ⁴⁷; Novar. Lucern. verb. Confraternitas in principio ⁴⁸. Imo in eadem Clementis constitutione statuitur ut etiam fratrum, sive sodalium statuta ab ordinario examinari aut corrigi possint: Barbos[a], Iur. eccles. lib. 2, c. 11, n. 76 ⁴⁹. Unde et nostrae confraternitatis

348

⁴⁰ *Decretum Grat.*, D. 42, 1.

⁴¹ *Decretum Gratiani ... una cum glossis*, Taurini, 1620, p. II, causa XI, q. 1, can. 25, si qui clericorum, glossa a col. 909: «prohibet ergo fraternitates, quae sunt ad malum ... sed bonae fraternitates admittuntur» [C. 11, q. 1, c. 25].

⁴² P. REBUFFI, *Secundus tomus commentariorum in constitutiones regias gallicas ...*, Lugduni, 1567, tit. de confratriis, n. 1, p. 329: «Nam a iure approbatae sunt, quando ad licitum tendunt, utpote ad Dei servitium».

⁴³ G. B. DE LEZANA, *Summa quaestionum regularium seu de casibus conscientiae*, Venetiis, 1640, t. II, c. 15, n. 49, pp. 289-290. Il testo della bolla è a pp. 269-275.

⁴⁴ A. BARBOSA, *Juris ecclesiastici cit.*, l. II, c. 11, n. 76, p. 71.

⁴⁵ B. GAVANTI, *Enchiridion seu manuale episcoporum pro decretis in visitatione, et synodo, de quacumque re condendis*, Venetiis, 1644, parte I, tit. «confraternitates», pp. 80-83.

⁴⁶ A. BARBOSA, *Collectanea bullarii aliarumve Summarum Pontificum constitutionum, nec non praecipuarum decisionum ...*, Venetiis, 1636, p. 224.

⁴⁷ G. B. DE LEZANA, *Summa quaestionum cit.*, II, c. 13, n. 9.

⁴⁸ G. M. NOVARIO, *Lucerna regularium utriusque sexus, in qua practicabiliores et magis quotidiani usus ad eorum status concernentes ... illustrantur ...*, Neapoli, 1638, ad verb. «confraternitas», n. 1, pp. 47-48.

⁴⁹ A. BARBOSA, *Juris ecclesiastici cit.*, l. II, c. 11, n. 76, p. 71.

statuta, pro praedictae constitutionis observantia, reguntur a tunc temporis ordinario examinata et approbata.

Quapropter si collegia ea ex eo solum, quod religiosa sint, requirunt episcopi licentiam, quae alioquin non requireretur, quatenus politica ratio dictat ut possint subditi suo principe inscio ea collegia celebrare, quae ignorante episcopo celebrare prohibentur? Pallium enim sunt illicitis collegiis caeremoniae atque sacra, ut recte inquit Bezold[us], *Dissert. politico iurid. de maiest. in genere*, cap. 2, § 6⁵⁰. Imo nihil tam esse aptum ad subvertendam rempublicam pravosque introducendos mores, quam religionis ac pietatis tegumentum, tradit optime Tolosan[us] late rem tractans d[ictio] lib. 13 de repub., cap. primo, n. 9 et cap. 2 et 3⁵¹. Ideoque experientia comprobatur ex huiusmodi confraternitatibus, sive congregationibus, in quibus sodales uti fratres conveniunt causa piorum exercendorum operum, quamplurima rebus publicis oriri mala late ostendit idem Tolosan[us], d[ictio] lib. 13, cap. 3, ubi ideo de iis in posterum non nisi re prospecta instituendis exemplo sapientum principum latissime agit. Suspectae enim, ipse inquit, sunt semper coitiones⁵² hominum in republica, quia quamvis ab initio virtutis causa convenire videantur, tamen facile glisciente disciplina multitudinis numerus addit animos ad aliquid novi audendum: metuendum, quod periculosius est, ne in malum prorumpat coetus, quo se sapientiore esse caeteris persuaserit⁵³.

Hinc in Galliis omnes confraternitates, etiam prius erectae, fuere a Francisco primo sublatae, ne in abusum et seditionum causa forent sub religionis velamine⁵⁴. Hinc in Hispaniis generali lege cautum ne huiusmodi fraternitates absque principis licentia erigantur, quod monopolia ac pravi mores possent inde oriri. Hinc generali consuetudine apud hos est receptum, ne eas inconsulto principe instituere liceat, ut innumeris exemplis possumus demonstrare; idque maxima cum ratione factum, ne religio sit operimentum malitiae, scribit enim post Martam Barbosa d[ictio] lib. 2 ius. eccles., c. 11, n. 73⁵⁵, qui ob causam semper requiri principis licentiam moribus receptum esse testatur.

Quod quamvis absit ne nos praesumendum esse dicamus de iis cum

349

⁵⁰ CH. BESOLD, *Dissertatio politico-iuridica de maiestate in genere ejusque iuribus specialibus in tres sectiones distributa*, Argentorati, 1642, sectio secunda, c. 2 § 6, pp. 92-93: « Et illicitis collegiis mantellum fere sunt caeremoniae atque sacra ». Sono citati De Thou, Pasquier e Servin.

⁵¹ P. GRÉGOIRE, *De republica* cit., l. XIII, c. 1, n. 9, p. 860: cita il lucreziano « saepius olim religio peperit scelerosa atque impia facta ». Nei capitoli 2, pp. 875-878 (sulle confraternite) e 3, pp. 878-893 (abusi), Grégoire è fortemente restrittivo, quando non profondamente avverso alle confraternite religiose.

⁵² Dopo coitiones nel testo *reipublicae* cancellato.

⁵³ La citazione è in realtà tratta da G. A. MARTA, *Tractatus* cit., p. II, c. 23, n. 25, p. 218: « Item quia suspectae semper sunt coitiones hominum in republica, si quidem quamvis ab initio virtutis causa convenire videantur, tamen facile crescente disciplina, multitudinis numerus addit animos ad aliquid novi audendum, et metuendum, quod periculosius est, ne in malum prorumpat coetus, quia se sapientiore coeteris esse sibi persuadest ».

⁵⁴ La notizia è tratta da P. GRÉGOIRE, *Syntagma* cit., p. II, l. XV, c. 32, p. 314.

⁵⁵ A. BARBOSA, *Juris ecclesiastici* cit., II, c. 11, n. 71, p. 70.

quibus ad praesens controversiam habemus, satis tamen ostendisse nobis erit huiusmodi congregationem, quam ipsi se erexisse autumant, quamque potius a nostra segregare intendunt, illicitam ad praesens esse, et prohibitam, nec nisi de assensu non concedendo nos esse in praesentiarum acturos — quod quidem non incongrui ostendi posse arbitramur, si memoria recolant sapientissimi Senatores minus decere principem alteri in ea re assentiri, ex qua alterius praeiudicium oriatur, ne unus idemque principis actus alteri gratiam, alteri vero odium producat. At certissimum est ex nova huius congregationis erectione non minimum detrimentum nostrae congregationi importari, nam si huiusmodi aditus patere incipiat in approbatis congregationibus, ut qui caeco impetu ducti in patres, in ecclesiam, in gubernatores ipsos, quibus se ipsos submiserant, tam temerario ausu peccavere, possint, cum ab iis qui congregationi praesunt ad principem recurritur, principis iurisdictionem declinando, novam erigere sodalitatem contra novam congregationem, ibique ad veteris contemptum et aemulationem omnia pro libitu in illius perniciem exercere, vanisque iactationibus veteris congregationis sodales ad suam novam allicere, verboque adstringere ne ad veterem eant, iam nullus amplius erit inter huiusmodi fratres iustitiae cultus, nullum oboedientiae decus, nullus erit status congregationibus recte institutis, nullus ad res promovendas patebit amplius locus.

Quemadmodum enim si tollatur a republica oboedientiae frenum, statim omnia in confusionem ruunt, ac late vagante discordia, non aliud quam recti reipublicae status dissolutio oriri potest, ita et in approbatis congregationibus accadat, necesse est ut statim dissolvantur, ac pessum eant, si rixosis fratribus tam apta non praecludatur via ad exercendam vindictam, nec adeo facilis ad dissentiendum auferatur occasio. Comperit enim collegia omnia societatesque approbatas reipublicae specimen praeseferre d[icta] l. prima Dig. quod cuiuscumque⁵⁶ univ. nom., § quibus autem⁵⁷. | Unde ad exemplum reipublicae communes res habendas, actoremque insuper adesse debere censuit Caius, per quem tamquam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat, cumque certissimum apud omnes sit nullum conservandae reipublicae magis tutum esse praesidium, quam voluntatum concordiam, nullum esse e converso tam acerrimum hostem, quam animorum divisionem, quis negare ulterius audebit novam hanc congregationem non nisi ad nostram destruendam cornua erigere? Dum nimis vulgatum est quod dicitur [a] Matth. 12 et Luc. 11⁵⁸, omne regnum divisum contra se desolari, omnem civitatem vel domum divisam contra se non stare.

Quod si adversarii eo ampliandae charitatis ardore quo se praedicant incensos frangerentur, nullam utique pii instituti scissionem cogitarent, quin potius de eo iunctim conservando meditarentur, quandoquidem ut Agrippa apud Senecam loquitur epistula 94 concordia res parvae crescant,

⁵⁶ Cod. *quod cuiusque*.

⁵⁷ D., 3, 4, 1, 1.

⁵⁸ Matt., 12, 25; Luc., 11, 17.

discordia maxima dilabuntur⁵⁹; cumque unumquodque sui conservationem desideret, respublica dum rite conservatur ea sui natura augetur, estque amplificatio fructus conservationis, ut rectissime inquit Besold[us] in Discurs. polit. de incrementis imperiorum, eorumque amplitudine procuranda, c. 1⁶⁰; etenim exploratum est apud philosophos, omne id quod est tandiu manere, atque subsistere, quamdiu sit unum, sed interire, atque dissolvi pariter, cum unum esse desierit.

Ulterius maximum nostrae congregationis praeiudicium, vel ex eo dignoscitur, quod ex nova huius congregationis erectione, quamplurimis ea privaretur eleemosynis, minoraque in posterum posset expectare legata, quibus pauperum litium expensas valeat ministrare; cum enim nostra congregatio ex ipsorum fratrum eleemosynis praestet litium sumptus, et in piis legatis vindicandis (quae paura adhuc sunt) maximum inveniat adversariorum obstaculum si nova haec congregatio instituat, ad quam plurimi vel technis illecti, vel verbo adstricti, vel rei novitate moti possint advolare, utique veterem congregationem diminutis eleemosynis in pio exercendo opere opus esset deficere; quod minime est permittendum, ne antiquae ecclesiae ex novarum constructione laedantur Can. quicunque 16, q. 1⁶¹. Nam cum duae ecclesiae contendunt, semper standum est antiquiori C. 1 de relig. dom.⁶². Et quod enim sanctius vel religiosius, quam sacram aedem construere? Et tamen ea aedificare non licet, ne quidem episcopi consensu accedente, si parochiali vel alteri ecclesiae praeiudicium fiat, ut decisum apud Guid[onem] Pap[am] decis. 360, ubi notat Matthias non licere in alterius praeiudicium facere etiam ea quae alioquin pietatis ac religionis laude commendarentur⁶³, et | scribit Crescent[ius], decis. 1, n. 2, de oper. nov. nunc.⁶⁴, praestandam esse cautionem de demoliendo, et interim lite pendente de non consecrando, quem sequitur Franc[iscus] Marc[us], decis. 1014, vol. 3⁶⁵. Refert alios Novar[ius], Pract. nov. iur. pontific., tit. de aedif. siv. mon. erect., conclus. 1, n. 8⁶⁶.

351

Etenim eadem ratione, qua constitutum legimus ne monasteria vel quaecumque congregationes mendicantium possint noviter in civitatibus erigi, ni causa cognita constet, nullum caeteris conventibus circa eleemosynarum diminutionem detrimentum inferri, ut ex bulla Clem[entis] VIII anno 1603, quam per extensum refert Naldus in sua Summa, verbo

⁵⁹ L. A. SENECA, *Ad Lucilium epistolae morales*, XCIV, 46: «Nam concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur».

⁶⁰ CH. BESOLD, *Discursus politicus de incrementis imperiorum, eorumque amplitudine procuranda*, Argentorati, 1640, c. 1, p. 3. Nell'originale compare il significativo lapsus *impiorum* in luogo di *imperatorum*.

⁶¹ *Decretum Grat.*, C. 16, q. 1, c. 44.

⁶² *Extra*, 3, 36, 1.

⁶³ G. PAPE, *Decisiones ... P. Matthaei I.U.D. annotationibus elucidatae*, Lugduni, 1610, quaestio 360, p. 332.

⁶⁴ M. CRESCENZI, *Decisiones*, Romae, 1589, decisio I, n. 2, p. 177.

⁶⁵ F. MARC, *Decisiones aureae in Sacro Delphinatus Senatu iampridem discussae ac promulgatae*, Lugduni, 1584, decis. 1012, p. 496.

⁶⁶ G. M. NOVARIO, *Singularium et practicabilium postremi, recentiorisque iuris canonici decisivarum conclusionum opusculum novum*, Neapoli, 1628, tit. «de aedificatione, sive monasteriorum erectione», conclusio I, n. 8, p. 48.

religiosus, n. 46⁶⁷, confirmata a Gregorio XV anno 1620, ubi ex nova erectione nullum praeiudicium inferri debere iussit, nedum caeteris eiusdem civitatis conventibus, sed et aliis quoque locis quatuor millium passuum spatio ecclesiae erigendae vicinis, quam refert Gavant[us]⁶⁸, Man. episcop., parte 2, c. 6⁶⁹, ac denuo ampliata ad Urbano VIII anno 1624 apud Lauretum de Franchis, Controv. reg., fol. 103⁷⁰; eadem quoque non licebit in eadem civitate novam hanc congregationem statuere, ni prius nostrae congregationis procuratore audito constiterit nullam nos pati posse eleemosynarum ac piorum legatorum diminutionem, quae ratio adeo potens est, ut etiam si regulares aliqui vellent, quam prius habebant, ecclesiam in amoeniorem locum traducere, id tamen nequidem facere possent, absque caeterorum consensu, eo quod frequentiores solent concedi eleemosynae iis ad quos propter loci amoenitatem vel aeris salubritatem gratior redditur devotis accessus: Novar[ius] d[icta] Pract. nov. iur. pontif. de aedific. mon., conclus. 8, n. 2⁷¹. Imo etiam si aedificare volentes monasterium, ab aliquo essent dotati ita ut mendicari non cogerentur, adhuc tamen, ne propter populi multitudinem quae eo conflueret aliis detrimentum fiat, aedificare non possint, ut decum in curia archiepiscopali neapolitana apud Riccium, decis. 222, parte 4⁷²; eo quod Clementis constitutio, uti publicum respiciens favorem, sit amplianda, et proinde denegata fuerit licentia Reformatis D. Augustini novum construendi conventum in suburbio Plagae, quibus ab olim consiliario Gizzarello fuerant in eam causam legati duo millia ducati. Idque optima ratione factum fuit, quando pecuniam in nova opera conficienda legatam, potius in tutelam eorum operum quae sunt convertendam, quam ad novum inchoandum opus erogandam D. Pius rescripsit in l. [7] pecuniam Dig. de operibus publ.⁷³, ubi id Bartholus extendit ad pia legata pro ecclesiae constructione si novis ecclesiis civitas non indigeat⁷⁴. Nec enim dici potest nostra civitas indigens esse novae huius congregationis, cum ea semper unica fuerit, et Romae alibique semper sola floruerit.

Hinc etiam cautum a Clem[ente] VIII anno 1604 ne in novis confraternitatibus erigendis amplius quam una eiusdem generis in eadem civitate erigi posset. ut ex bulla quam integram refert Lauret[us] de Franchis, Controv. regul., fol. 57⁷⁵ et scribit Gavant[us], Man. episcop.,

352

⁶⁷ A. NALDI, *Summa seu resolutiones practicae notabiliores* ..., Romae, 1635⁴, ad verbum « religiosus », n. 45, pp. 1084-1085, bolla 23 luglio 1603.

⁶⁸ Cod. Covar.

⁶⁹ B. GAVANTI, *Enchiridion* cit., parte II, c. 6, pp. 254-255: la bolla è del 17 agosto 1622.

⁷⁰ L. DE FRANCHIS, *Controversiarum tam inter episcopos et regulares, quam inter regulares, et laicos opus*, Avenione, 1632, pp. 103-108.

⁷¹ G. M. NOVARIO, *Singularium* cit., tit. cit., conclusio 2, n. 2, p. 53.

⁷² G. L. RICCI, *Decisionum Curiae Archiepiscopalis neapolitanae ... pars quarta*, Neapoli, 1625, decis. 222, pp. 289-290.

⁷³ D., 50, 10, 7.

⁷⁴ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Secunda super Digesto novo*, Lugduni, 1538, ff. 250v.-251r.

⁷⁵ L. DE FRANCHIS, *Controversiarum* cit., pp. 57-64.

parte prima, verbo confraternitas, n. 1⁷⁶; Novar[ius], Lucern. regular., verbo confraternitas, n. 4⁷⁷; Lezana, Summ. qq. regular., tom. 2, c. 3, n. 8 et parte prima, cap. 18, n. 88⁷⁸; Franc[iscus] Leo [nius], Thesaur. for. eccles., parte 4, c. 2, n. 2 et n. 16⁷⁹, quae bulla fuit postmodum a sacra Congregatione cardinalium solum ad novas confraternitates erigendas coartata, adeo ut si plures antiquae invenirentur eiusdem nominis, eiusdemque instituti, non essent ideo tollendae; at, si novae instituendae essent eiusdem instituti congregationes, unam tantummodo erigi oporteret, ut ex eiusdem congregationis declaratione, quam referunt Lauret[us] ubi supra, fol. 66⁸⁰, et Novar[ius], Collect. bullar., p. 2 tit. de confrater. et congregat. erigend.⁸¹; ni tamen esset congregatio Sanctissimi Sacramenti, quam ex speciali licentia in qualibet ecclesia erigi posse permittunt, ut videre est apud citatos auctores. Quod ea ratione statutum fuit, quia nimis iam confraternitatum numerus in urbibus excreverat, ex quarum ideo frequentia, praesertim cum eiusdem essent instituti, gravissimae solebant⁸² excitari lites, maximaeque exoriri discordiae, quae iudicum animos non parum in iis sedandis intentos defatigabant, ut inquit idem Thesaur[us], loc. ubi supra, n. 14⁸³. Unde gravem hac de re controversiam ortam fuisse inter patres Carmelitas et Discalceatos eiusdem ordinis, ob cuiusdam confraternitatis erectionem, scribit Lezana, parte 2, cap. 15, n. 49⁸⁴, quae fuit postea transactione sopita; tum etiam quia pluralitas eiusdem nominis inducit confusionem Thes[aurus], loc. cit., n. 16⁸⁵, ad quam ideo evitandam novas congregationes hominum permitti non debere scribit Tolo-san[us] d[ic]to lib. 13 de repub., n. 5⁸⁶.

Hinc est, ut artificum caeterorumque collegia, quae constant ex hominibus alicui professioni addictis, unica semper in civitate extitisse videamus, ad supradictas lites et discordias devitandas; qua in re non erit omittendum abuti adversarios Innocentii doctrina in Cap. dilecta de excess. praelator. in fine⁸⁷, qui cum dixisset ex quorundam sententia minorem partem artificum alicujus civitatis posse in unum corpus coire, dum tamen non simpliciter collegium artificum appelletur, sed cum aliquo

⁷⁶ B. GAVANTI, *Enchiridion* cit., parte I, pp. 80-81.

⁷⁷ G. M. NOVARIO, *Lucerna* cit., ad verbum « confraternitas », p. 48, n. 4.

⁷⁸ G. B. DE LEZANA, *Summa quaestionum* cit., II, c. 15, n. 8, p. 269; I, c. 18, n. 88, pp. 252-254.

⁷⁹ G. F. LEONI, *Thesaurus fori ecclesiastici*, Romae, 1616, parte IV, c. 2, n. 2, p. 439, n. 16, p. 440.

⁸⁰ L. DE FRANCHIS, *Controversiarum* cit., p. 66.

⁸¹ G. A. NOVARIO, *Summae bullarum sive apostolicarum constitutionum usu frequentiorum commentaria* (1635), Romae, 1677, parte II, commentarius 49, pp. 310-314.

⁸² Cod. solebat.

⁸³ F. LEONI, *Thesaurus* cit., parte IV, c. 2, n. 14, p. 440.

⁸⁴ G. B. DE LEZANA, *Summa quaestionum* cit., II, c. 15, n. 49, pp. 289-290.

⁸⁵ F. LEONI, *Thesaurus* cit., parte IV, c. 2, n. 17, p. 440.

⁸⁶ P. GRÉGOIRE, *De republica* cit., l. XIII, c. 3, n. 5, pp. 882-883.

⁸⁷ INNOCENTIUS IV, *In V libros decretalium commentaria*, Venetiis, 1570, in *Extra*, 5, 31, 14, n. 4, p. 628.

additamento, nempe ultra adversam vel citra adversam, crediderunt adversarii loqui Innocentium in ea specie cum alterum eiusdem professionis esset iam exstructum collegium; non advertentes rationem dubitandi in ea specie fuisse non alterum collegium, sed maiorem partem artificum, qui cum in collegium non coissent | nolebant a communi professione denominari collegium quod ex maiori parte non constabat, etsi idem Innocentius ex aliorum postea opinione eandem controversiam indecisam relinquit.

353

Tandem nullo pacto permittenda erit nova haec congregatio, quae cum tot nobis causa sit praeiudiciorum, non tamen aliunde processit, quam ex ambitione et superbia, non alio tendit, quam ad nostram aemulationem et contemptum; cumque vulgatum sit actus omnes morales ex agentium intentione diiudicandos Arist[otelis] lib. primo Eth. nic., c. ...⁸⁸, quis dicit unquam permittendos esse huiusmodi coetus, qui non possunt non illiciti esse, dum habent illicitum finem? Libet hic adnotare verba Tolosani d[icti] lib. 13 de repub., c. 3, n. 10, vers. periculosae, ubi vitanda esse ait ea hominum collegia, qui cum velint haberi simul pii et docti, dum non possunt ob ambitionem vel malitiam, vel potius imprudentiam detectam, evadere superiores, concitant coniurationes, seditiones, tumultus, moventque omnem lapidem, ut quod astute non potuerunt consequi et ubi videntes non potuerunt decipere, per vim assequantur⁸⁹. Haecille uti conspiratores damnantur a sacris canonibus ii, qui superbiae vel ambitionis spiritu ducti, novas phratrias ausi sunt componere chartulamque scribere, qua, fide inter se data, sodalium nomina, prout modo accidit, describerentur: C. si qui clericorum, n. 25, 11 quaestione prima; C. coniurationum 21, ead. q. prima, ibi⁹⁰; aut phratrias, aut factiones componentes, nostras enim confraternitates a verbo graeco φρατρία, quod est communitas, deduci docet Budaeus in primis annot. ad pandectas⁹¹.

Quinimo cum id omne ad nostram aemulationem fiat, prout pluries novatores insi iactarunt, iustissime illud prohiberi petimus, cum etiam, si alioquin licitum foret, eo ipso quod ad aemulationem fit, illicitum reddatur. Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, inquit Macer in l. opus novum. Dig. de operibus publ.⁹², praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat, unde colligit Anton[ius] Fa-

⁸⁸ Non trova riscontro. Un generico richiamo si adatta ad ARIST., Eth. nic., III, 1-5.

⁸⁹ P. GRÉGOIRE, *De republica* cit., I. XIII, c. 3, n. 10, pp. 887-888: « Periculosae sunt hominum qui volunt haberi simul pii et docti ex malitia et superbia peccantium sententiae seu haereses, nec missura cutem nisi plena cruoris hirudo et dum non possunt, ob ambitionem vel malitiam, vel melius imprudentiam detectam, evadere superiores, concitant coniurationes, seditiones, tumultus, moventque omnem lapidem ut quod astute non potuerunt consequi, et ubi non potuerunt videntes decipere, per vim assequantur, quamvis tandem evanescant in avias, et veluti pilae vento inflatae dum acu perforantur, concidunt in se una cum mole tumultus perniciosi per illos excitati ... »: la citazione, attenuata nel testo, comporta comunque un giudizio politico durissimo.

⁹⁰ *Decretum Grat.*, C. 11, q. 1, c. 25; C. 11, q. 1, c. 21.

⁹¹ G. BUDÉ, *Annotationes ... in quatuor et viginti Pandectarum libros*, [Paris], s.d. [XVI sec.], f. 69v.

⁹² D., 50, 10, 3.

ber in suo Cod., lib. 3, tit. de servit. et aqua defin. 5 n. 3⁹³, ad alterius universitatis aemulationem fieri non licere ne quidem id, quod alioquin ad publicum civitatis ornatum pertineret, cum ut Plutarchus ait in *Periclem*⁹⁴, nil magis civitatis amplitudinem ac magnificentiam ostendat, quam aedificia publica, quae et administrationem excitant, et urbis decorem unice testantur; qua de re late Tolosan[us], de republ., l. 2, c. 9, n. 7 et 8⁹⁵; hinc Bartholus notanter docuit in l. fin. Dig. de colleg. illic.⁹⁶, collegium ad alterius aemulationem congregari non posse. Cum enim distinxisset collegia, ut alia sint iuris gentium, alia iuris positivi, et iuris gentium collegia dixerit collectiones domorum, quae commodioris vitae causa a vagantibus primum hominibus in unum redactae, vicum | primum a

354

⁹³ A. FAVRE, *Codex fabrianus definitionum forensium* (1610), Lugduni, 1681, l. III, tit. 34, definitio 5, nota 3 [C., 3, 34].

⁹⁴ PLUTARCHUS, *Pericles*, XII, 1.

⁹⁵ P. GRÉGOIRE, *De republica* cit., l. II, c. 9, nn. 7-8, pp. 61-62.

⁹⁶ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Secunda super Digesto novo* cit., in D., 47, 22, 4, f. 147r., n. 5.

⁹⁷ Dopo *pagum* a vi è nel testo *propinquitae* cancellato.

⁹⁸ Cod. *congregetur*.

⁹⁹ Non trova riscontro in PH. DECII, *In Decretales commentaria*, Venetiis, 1571 e sgg., ove non è commentato *Extra*, 5, 31, 14.

¹⁰⁰ Cod. *quem*.

¹⁰¹ Cod. *sit*.

¹⁰² Cod. *censetur*.

¹⁰³ P. REBUFFI, *Secundus tomus commentariorum* cit., tit. cit., n. 2, p. 329: «...licita sunt omnia collegia, quae causa religionis fiunt, dumtamen per hoc non fiat contra senatusconsultum, quo illicita collegia coërentur, ut si quis facere volebat collegium ad vindictam, vel malum, hoc erit prohibitum».

invicti confesti [?] postmodum adsunt ad septuagenarium usque numerum excrevisse. Hinc eam impiam litiumque redemptricem appellare non erubuerunt, cuius tamen gubernationem paucis ante diebus tam anxie concupiverant.

Frustra igitur coram amplissimorum virorum senatu huic rei fucum imponere procurant, commendabilem vocantes eam aemulationem, quae non potest laudabilis esse, dum ambitionis filia, divisionis deinde mater efficitur: est enim viciosa aemulatio animi quidam dolor, cum alius potitur ea re, quam tu concupiveris et careas, ut definit Francis[cus] Patric[ius], de regul., lib. 15, c. 12¹⁰⁴; cumque nullum bonum superaedificetur opus, ubi Christum fundamentum non est, ut inquit Divus Paul[us] apud summ. post pontif., in Can. cum Paulus prima q. prima¹⁰⁵, quis dicit in eo opere quod novatores isti agere procurant fundamentum esse Christum, qui non est dissentionis deus sed pacis: idem Paul[us] prima ad Chorint. 14¹⁰⁶. Cavendum igitur maximopere erit ab iis vitiis, quae cum sint vicina virtutibus, eo praesentius venenum habent, quo sub pietatis vel religionis titulo venduntur¹⁰⁷: D. August[inus], contra Iul., lib. 4, c. 3¹⁰⁸; nam ut recte inquit glos. in Clem. prima de relig. dom.¹⁰⁹, simulata aequitas duplex est iniquitas, | quae malum facit et abutitur bono.

355

Lubet tandem hanc rem concludere verbis Petri Greg[ori] Tholos[ani], dicto lib. 13 de republ., c. 4 in princ., dum inquit cavendum maxime ne novae religiones vel congregationes, praetextu pietatis vel alterius cuiusquam boni, ex quo possit incommodum aliquod suboriri, vel onus reipublicae, coalescant vel instituantur; atque ideo principia ipsa rescindi debent¹¹⁰. At quis non videt ingentia reipublicae incommoda, plurimaque scandala, quae ex nova hac congregatione oriri possunt? Inter utrosque fratres contentiones et dissidia, inter maximas religiones aemulationes et discordiae? Inter [magnates] ipsos divisionum ac factionum alimenta, litium immortales status, pacis inter cives expulsio. Hi erunt fructus qui ex huiusmodi congregatione orientur. Iam congregatio contra congregationem in arenam descendet, utrinque Ivone duce pugnabit? Hinc victor, hinc victus vilescente instituto unus Ivo videbitur, hinc lites omnes, quas altera congregatio tanquam iniustas reiiciet, altera statim aemulationis causa defendendas suscipiet, hinc ne eas alteri suscipiendi locus detur, difficilem se altera praebebit, quominus eas etsi iniustas reiiciat, hinc immortalia reddentur iurgia, perpetuis resonabit forus discordiis, gravissi-

¹⁰⁴ Citazione non reperita.

¹⁰⁵ *Decretum Grat.*, C. 1, q. 1, c. 26.

¹⁰⁶ S. PAOLO, Ad Chor. I, 1, 13.

¹⁰⁷ Cod. venditur.

¹⁰⁸ A. AUGUSTINUS, *Contra Iulianum*, IV, 20.

¹⁰⁹ *Liber sextus Decretalium* ..., Taurini, 1620, l. III, tit. 11, c. 1, glossa a col. 217 [*Clem.*, 3, 11, 1].

¹¹⁰ P. GRÉGOIRE, *De republica* cit., l. XIII, c. 4, n. 1, pp. 893-894: « Remedium porro tertium in summa admonebit: cavendum maxime ne novae religiones vel congregationes praetextu pietatis vel religionis, vel alterius cuiusquam boni ex quo possit incommodum aliquo suboriri vel onus reipublicae, coalescant vel instituantur, atque ideo principia ipsa rescindi debent ».

moque reipublicae malo, dum extinctae revocabuntur lites, ipsam reipublicae pestem discordiam ab inferis ad superos revocari intuebimur. Paces et concordiae, quas toties inter partes una nostra congregatio procuravit, a nova modo litium congregatione fugatae perpetuo exulabunt, pauperes ipsi, quorum genus nunquam est praesenti rerum statu contentum, ad unius congregationis praetensionem recurrentes, mox illius pertaesi ad alteram advolabunt, moxque illam exosi denuo ad hanc confugient. Hinc inter fratres dissidiorum ac iurgiorum erit occasio. Hinc statim erit videndum utra congregatio praevenirit, cuique reddi debeant litium sumptus, hinc altera alteram modo impiis, modo insciis referctam hominibus vocabit. Hinc nulla amplius apud iudices erit piaae congregationis autoritas, vilissima apud illos reddetur sancta prius ac intemerata pii instituti gloria, iam impia pietas, superstitiosa religio, ambitiosa charitas, infida fides, ipsa iustitia evadet iniusta. Dum vanum in posterum reddetur praecipuum illud politicorum praeceptum quod principibus insinuat, ne litibus implicitam rempublicam sinant, neve captiosis versutorum fallaciis ultra statutas metas iurgia permittant senescere: Ioan[nes] Bar[c]la[ius], Argen.¹¹¹ lib. 3¹¹²; Navarrete, Discur. polit. 40¹¹³, et eleganter¹¹⁴ Carolus Scriban[us] in Politic. christ., lib. 2, c. 9¹¹⁵.

Quapropter cum illicita sit causa, qua novatores isti a nostra congregatione defecerunt, cum ea ex ambitione et superbia processerit, illicitus sit finis, ad quem unanimi consensu tendunt, cum nostrae congregationis respiciat detrimentum, illicita sint media, quibus id assequi curarunt, cum novam congregationem post seditiosam conspirationem absque licentia erexerint, illiciti sint effectus, qui exinde proveniunt, cum perpetuam discordiam pariant; idcirco licite nulla eidem in posterum esse licentiam concedendam iustissimeque rogamus.

Franciscus de Andrea

Laus Deo. Neap. 4 Idus iunii 1646

¹¹¹ Cod. Argon.

¹¹² J. BARCLAY, *Argenis*, Milano, 1626, l. III, pp. 264 e sgg. Il diffuso romanzo di John Barclay (pubblicato in traduzione italiana a Venezia, 1631), contiene un forte atto d'accusa dell'insubordinazione nobiliare e dello spirito di fazione dei magnati.

¹¹³ P. FERNANDEZ NAVARRETE, *Conservación de monarquías y discursos políticos* (1626), in «Biblioteca de autores españoles», XXV, Madrid, 1947, discurso 40 «de la dilacion de los pleitos», pp. 535-536. Il discorso di Navarrete è rivolto contro i danni che la lunghezza delle liti procura ai poveri e contro la cavillosità degli avvocati e la inutile complicazione delle leggi.

¹¹⁴ Cod. *elegitur*.

¹¹⁵ C. SCRIBANO, *Politico-christianus*, Lugduni, 1625², l. II, c. 9, pp. 554-559. All'opera del gesuita Carlo Scribano è affidato l'ultimo messaggio politico (non senza malizia): la superbia provoca le guerre civili.